

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 luglio 2020

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 maggio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Maniace e nomina della commissione straordinaria. (20A03451) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

ORDINANZA 23 giugno 2020.

Proroga con modifiche dell'ordinanza del 28 maggio 2015 e successive modificazioni, recante: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica». (20A03613) Pag. 62

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 maggio 2020.

Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro). (20A03512) Pag. 64

DECRETO 5 giugno 2020.

Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (20A03511) Pag. 67



PROVVEDIMENTO 25 giugno 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996. (20A03498) *Pag.* 71

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Oxibato Accord» (20A03448) *Pag.* 71

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Skinatan» (20A03449) *Pag.* 72

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Firacron» (20A03450) *Pag.* 73

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cutaquig» (20A03495) *Pag.* 74

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viamal Trauma» (20A03496) *Pag.* 74

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 giugno 2020 (20A03513) *Pag.* 75

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 giugno 2020 (20A03514) *Pag.* 75

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 giugno 2020 (20A03515) *Pag.* 76

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 giugno 2020 (20A03516) *Pag.* 76

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 giugno 2020 (20A03517) *Pag.* 77

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

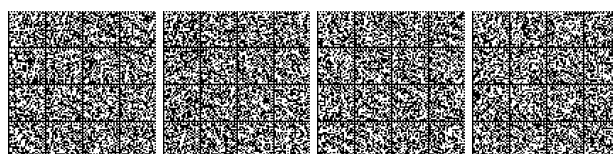
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Nociola Romana» (20A03497) *Pag.* 77

Domanda di modifica della denominazione registrata «Dwójniak Staropolski Tradycyjny» STG (20A03503) *Pag.* 79

Domanda di modifica della denominazione registrata «Półtorak Staropolski Tradycyjny» STG (20A03504) *Pag.* 80

Domanda di modifica della denominazione registrata «Czwórniak Staropolski Tradycyjny» STG (20A03505) *Pag.* 80

Domanda di modifica della denominazione registrata «Trójniak Staropolski Tradycyjny» STG (20A03506) *Pag.* 80



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 maggio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Maniace e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Maniace (Catania) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2020, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maniace (Catania) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Maniace (Catania) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Enrico Galeani - viceprefetto a riposo;

dott.ssa Caterina Minutoli - viceprefetto;

dott. Alfio Pulvirenti - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco nonché ogni altro potere e incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2020
Interno, foglio n. 1317

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Maniace (Catania), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

A seguito di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'ente il prefetto di Catania, con decreto del 22 ottobre 2019, ha disposto l'accesso presso il comune, ex art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle indagini la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni sulla scorta delle quali il prefetto, sentito nella seduta del 27 gennaio 2020 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica — integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica titolare della Direzione distrettuale antimafia di Catania — ha trasmesso l'allegata relazione del 12 febbraio 2020, che costituisce parte integrante della presente proposta, nella quale si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'adozione della misura di rigore di cui al richiamato art. 143.

I lavori svolti dall'organo ispettivo hanno preso in esame la cornice criminale e il quadro ambientale nonché il complessivo andamento gestionale dell'istituzione locale con riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie criminali.

Il Comune di Maniace — piccolo centro di 3.648 abitanti situato nel parco regionale dei Nebrodi — insiste in un'area geografica gravemente compromessa dalla radicata presenza di consorterie mafiose riconducibili a «cosa nostra», le cui dinamiche operative sono state disvelate da operazioni di polizia giudiziaria, anche recenti, che hanno fatto emergere sia le reciproche interazioni sia la capillare capacità di penetrazione nel tessuto economico, con particolare riferimento al settore agricolo e zootecnico.

Il prefetto si sofferma sulle risultanze dell'operazione denominata «Nebrodi» — originata dai gravi eventi criminali culminati, nel maggio 2016, nel tentato omicidio del presidente dell'ente parco regionale dei Nebrodi — e di un'ulteriore attività investigativa, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Messina, che ha condotto al sequestro di 151 imprese con i relativi complessi aziendali nonché all'esecuzione, il 15 gennaio 2020, di un'ordinanza applicativa di misure restrittive della libertà personale nei confronti di 94 soggetti, indagati a vario titolo per diversi delitti tra cui quelli di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, estorsione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso e altro.



Dopo avere inquadrato il contesto ambientale connotato da una pervasiva presenza di sodalizi criminali, il prefetto analizza gli esiti dell'accesso da cui è emersa una situazione d'intricato intreccio di relazioni familiari e frequentazioni che legano diversi esponenti degli organi elettivi e dell'apparato burocratico dell'ente — alcuni dei quali con pregiudizi di natura penale — a soggetti intranei o comunque vicini ad ambienti criminali.

In merito, la relazione prefettizia evidenzia come il riconosciuto reticolo di rapporti e collegamenti — tanto più rilevante in un ambito territoriale di ridotte dimensioni demografiche, fortemente compromesso dalla pregiudizievole influenza di consorterie mafiose — determina un quadro indiziario significativo dell'oggettivo pericolo di permeabilità ai condizionamenti o alle ingerenze della criminalità organizzata, a fronte del quale si rendono necessarie idonee misure di prevenzione.

Le verifiche espletate in sede di indagine hanno messo in luce la sostanziale continuità che ha contraddistinto la gestione del comune negli ultimi anni, atteso che quattro consiglieri comunali erano già presenti nelle pregresse amministrazioni del 2005 e del 2010 mentre altri due consiglieri e quattro dei cinque componenti la giunta — compreso il sindaco — hanno fatto parte della compagine di governo dell'ente fin dalle consultazioni amministrative del 2000.

Il prefetto si sofferma sulla figura di un assessore — già consigliere comunale di Maniace dal 2000 al 2015 — il quale a marzo 2017 è stato destinatario di un avviso di conclusione delle indagini preliminari e successivamente rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del codice penale, in quanto ritenuto responsabile di avere fatto parte di un'associazione di tipo mafioso affiliata a un potente clan catanese, caratterizzato da una forte capacità di penetrazione nel tessuto politico locale e nel settore degli appalti pubblici.

Quanto all'attività gestionale posta in essere dall'ente, in sede ispettiva sono state riscontrate reiterate, gravi anomalie e illegittimità, in particolare nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani — notoriamente esposto agli interessi delle organizzazioni criminali — in relazione al quale è emerso che l'amministrazione comunale ha del tutto omesso di espletare le prescritte verifiche antimafia nei confronti delle imprese affidatarie.

Con riferimento a una delle imprese — aggiudicataria del servizio il 14 gennaio 2016, sottoposta a sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria il 13 dicembre 2016 nonché destinataria di interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Catania il 2 febbraio 2017 — il prefetto sottolinea che nel capitolato speciale di appalto è stato indicato un importo «sotto soglia» parametrato a soli trentadue giorni lavorativi. Le verifiche espletate dalla commissione di indagine hanno invece accertato che l'impresa ha svolto il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per tutto il 2016, percependo un corrispettivo di gran lunga superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, con elusione, quindi, delle procedure prescritte per il valore effettivo dell'appalto.

Analoga situazione di grave irregolarità è stata riscontrata in relazione a un altro appalto affidato a una società — destinataria nel luglio 2019 della misura interdittiva dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di un anno — che ha svolto il servizio dal 30 gennaio 2017 al 30 giugno 2019, sebbene nel capitolato di gara fosse stato indicato un corrispettivo riferito a soli trentaquattro giorni lavorativi.

Sempre per quanto attiene al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, assume rilievo emblematico la vicenda concernente un dipendente di una delle società che hanno svolto il servizio in parola, che è risultato stretto affine del summenzionato assessore rinviato a giudizio per il delitto di associazione di tipo mafioso nonché parente di esponenti di vertice della criminalità organizzata locale. Nei confronti del predetto dipendente, trasferito, in forza della c.d. clausola sociale, alle dipendenze della società subentrata nella gestione del servizio, era stata disposta dal nuovo datore di lavoro, da fine giugno 2019, una riduzione del trattamento retributivo fino ad allora corrispostogli in quanto superiore a quello previsto nel capitolato di appalto.

In relazione a tale vicenda, il prefetto pone in rilievo sia il grave atto intimidatorio compiuto nei confronti della nuova società affidataria del servizio — perpetrato agli inizi del mese di luglio 2019 mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco ai danni di un veicolo aziendale — sia gli esiti degli approfondimenti operati dall'organo ispettivo sulla vicenda, che hanno fatto emergere il diretto interessamento del più volte citato assessore, il quale ha anche tentato di far approvare una delibera che attribuisse al dipendente in questione l'indebito trattamento economico, fino a giungere a «schiaffeggiare» il sindaco in sede di «pre-giunta».

Il gravissimo episodio è stato appurato, in sede di audizione, dall'organo ispettivo che ha altresì evidenziato, in merito alla vicenda, il comportamento omertoso di alcuni dipendenti comunali e dello stesso sindaco, circostanze, queste, sintomatiche di uno stato di intimidazione e di condizionamento all'interno dell'amministrazione comunale.

Sempre con riferimento all'attività gestionale posta in essere dall'ente gli accertamenti svolti dalla commissione di accesso hanno messo in luce un quadro allarmante di grave disordine amministrativo nonché il sistematico ricorso al metodo dell'affidamento diretto nel settore degli interventi manutentivi, in violazione dei principi di imparzialità, rotazione e trasparenza e ciò a vantaggio di una ristretta cerchia di soggetti economici che hanno operato in un regime di sostanziale oligopolio.

Inoltre, il prefetto rimarca che dal 2016 — anno in cui è stata istituita la banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia — non risulta effettuato alcun accesso da parte dell'amministrazione comunale, che ha quindi omesso di esperire le verifiche antimafia prescritte in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, circostanza questa tanto più grave in un contesto ambientale in cui è notoriamente consolidata la presenza di sodalizi mafiosi.

Di tale *modus operandi* hanno beneficiato anche ditte che annoverano tra i propri titolari o dipendenti soggetti controindicati ovvero vicini per rapporti familiari ad ambienti criminali nonché due imprese destinatarie di interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Catania, rispettivamente, a marzo e dicembre 2016, le quali risultano avere avuto affidamenti e percepito pagamenti da parte dell'ente anche successivamente all'adozione dei menzionati provvedimenti ostativi.

Altro episodio sintomatico della permeabilità dell'istituzione locale a illeciti condizionamenti esterni è quello relativo alla richiesta di un contributo economico per assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti, avanzata a febbraio 2019 dal comune al competente assessore regionale, in favore di una persona legata da stretti vincoli parentali a un pluripregiudicato, indicato dal prefetto come esponente di spicco di un clan locale.

In relazione a tale vicenda il prefetto sottolinea che la persona in questione non era in possesso dei requisiti prescritti per poter usufruire del contributo, in quanto già ricoverata in una struttura assistenziale residenziale e che l'amministrazione comunale — pur consapevole di tale condizione ostativa, evidenziata anche da un assistente sociale dell'ente — ha comunque inoltrato apposita istanza all'assessorato regionale che l'ha rigettata proprio in considerazione della carenza dei requisiti.

Il prefetto pone infine in rilievo le anomalie riscontrate in sede di accesso rispetto alla gara, indetta a gennaio 2017 per l'affidamento in concessione di un'area comunale, per l'installazione di un impianto mobile per la somministrazione non assistita di alimenti e bevande.

In particolare è emerso che il titolare della concessione annovera rapporti di parentela con il più volte citato assessore oltre che con il titolare di una delle imprese già sopra menzionate, affidataria di lavori comunali e destinataria di interdittiva antimafia a dicembre 2016. Dei lavori di posa in opera dell'impianto mobile è stata incaricata una società — il cui rappresentante legale è pure legato da vincoli di parentela al titolare della citata concessione — parimenti destinataria nel giugno 2015 di un'informazione interdittiva antimafia. Inoltre, a seguito di un sopralluogo effettuato a gennaio 2020 presso il predetto impianto, la commissione di indagine ha accertato che lo stesso è stato realizzato in maniera difforme rispetto al progetto presentato in fase di gara e approvato dal comune, che ha, quindi, omesso di svolgere anche i dovuti controlli.

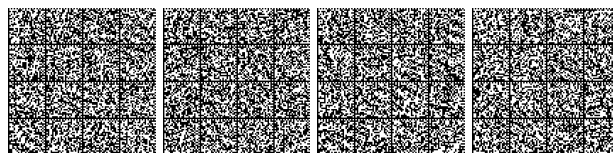
Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Maniace (Catania) volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Maniace (Catania), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 28 aprile 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE





Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 162/S.d.S./20/R

12 febbraio 2020

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

ROMA

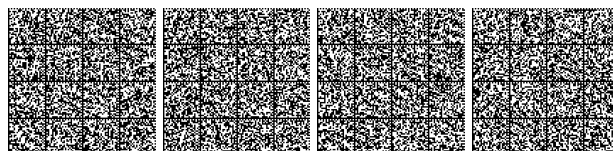
OGGETTO: Comune di Maniace - Commissione d'Indagine per l'accesso ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 2 comma 30 della Legge 15 luglio 2009 n. 94

Con decreto ministeriale n. 17102/128/22(9) – Uff. V – Affari Territoriali del 18 ottobre 2019 veniva attribuita dalla S.V. delega allo scrivente per l'accesso presso il Comune di Maniace ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 2 comma 30 della Legge 15 luglio 2009 n. 94.

Con atto prefettizio prot. n. 122515 del 22 ottobre 2019 veniva nominata la Commissione di indagine alla quale si assegnava un termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività ispettive.

La citata Commissione ha concluso i propri lavori e depositato la Relazione conclusiva in data 22 gennaio 2020.

Al fine di inquadrare adeguatamente il contesto in cui il predetto Organo ispettivo ha operato, si ritiene preliminarmente utile richiamare elementi, tratti dalla stessa Relazione, funzionali a delineare



gli aspetti salienti del territorio di Maniace nonché le evidenze criminali ivi presenti.

1- Premessa

1.1 - Cenni storici, geografici e di contesto

Sotto il profilo dell'inquadramento geografico si evidenzia che Maniace si colloca all'interno del territorio del "Parco dei Nebrodi" che ricomprende 24 Comunità locali appartenenti alle provincie di Catania, Enna e Messina¹.

La comunità di Maniace, che ha vissuto un travagliato e complesso percorso storico durato oltre cinque secoli, si è ricostituita, intorno alla fine del XVIII secolo, allorché, i primi contadini e pastori provenienti da Tortorici decisero di stabilirsi definitivamente nel territorio circostante il "feudo Nelson", ove oggi insiste il Comune di Maniace.

Dal punto di vista amministrativo si rileva che in data 18 aprile 1981 Maniace si è scorporato dal territorio afferente al Comune di Bronte. Urbanisticamente consiste di piccole borgate, delle quali la più popolosa è Petrosino.

I cenni storici sopra evidenziati, risultano utili per delineare un contesto di natura quasi "osmotica" sussistente tra il Comune di Maniace e le Comunità viciniori, in particolare quelle di Bronte e Tortorici, accomunate da vincoli familiari, cointeressenze economiche e legami

¹ Il *Parco dei Nebrodi* è ente di diritto pubblico, sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, cui è affidata la gestione dell'omonimo *Parco* che ricomprende territori delle provincie di Messina, Enna e Catania. In particolare, i Comuni il cui territorio ricade all'interno dell'area protetta sono:

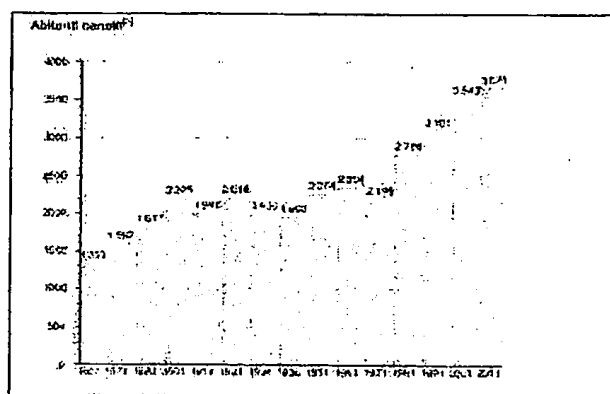
- per la provincia di Messina: Acquadolci, Alcara Li Fusi, Capizzi, Caronia, Cesarò, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mistretta, Raccuja, Sant'Agata Militello, Santa Domenica Vittoria, San Fratello, San Marco d'Alunzio, Santo Stefano di Camastra, San Teodoro, Tortorici e Ucria;
- per la provincia di Catania: Bronte, Maniace e Randazzo;
- per la provincia di Enna: Cerami e Troina.



socio-culturali particolarmente intensi. Tale elemento è vieppiù valorizzato dalla collocazione geografica del Comune che ha favorito una maggiore affinità alle Comunità ricadenti nel territorio messinese ricomprese nel comprensorio del "Parco dei Nebrodi".

Tale valutazione preliminare appare determinante per fornire una corretta chiave di lettura delle risultanze degli approfondimenti svolti dalla Commissione d'indagine, dai quali si rileva la percezione di una Comunità locale organica e coesa, in cui i rapporti di parentela, le cointeressenze economiche e le dinamiche presenti sul territorio si fondono, costituendo un *unicum* sociale ed economico particolarmente compatto. Ciò risulta naturalmente favorito anche dal numero esiguo di abitanti, circostanza che determina il consolidarsi di forti legami ed interessi tra gli appartenenti alla Comunità locale che, talvolta, prescindono anche dai rapporti parentali.

Come si evince dalla tabella sottostante, dal punto di vista demografico, il Comune di Maniace registra un numero di abitanti cresciuti in maniera pressoché costante nel tempo fino al 1981², anno dal quale si rileva un sostanziale incremento fino agli attuali 3.648 abitanti:



² Anno di istituzione del Comune.



1.2 - Il contesto storico - criminale

La Commissione di indagine descrive il contesto criminale di Maniace come strettamente legato allo scenario criminale catanese di tipo mafioso che ha riflessi su tutta la parte orientale dell'isola, risultando caratterizzato dall'interazione, con dinamiche prevalentemente non violente, di consorterie riconducibili a *Cosa Nostra*. Ciò con particolare riferimento alla compagine criminale facente capo a ...OMISSIS...³, uomo d'onore della famiglia "SANTAPAOLA-ERCOLANO" e referente del sodalizio per il comprensorio montano di Bronte (CT), Maniace (CT), Maletto (CT), Cesarò (ME) ed altri territori della confinante area nebroidea, già condannato nell'ambito del c.d. processo ORIONE⁴ dalla Corte D'Assise di Catania per aver diretto un'articolazione della famiglia "SANTAPAOLA" nel territorio di Bronte e zone limitrofe.

L'Organo ispettivo rileva, altresì, che ...OMISSIS... è risultato pienamente inserito anche nelle più recenti e qualificate dialettiche associative di *Cosa Nostra* etnea, come conclamato con le operazioni denominate *TUNNEL* (2004) e *NEBRODI* (2017), che hanno in parte interessato il contesto territoriale in esame.

In proposito, nella Relazione viene evidenziato che l'operazione *TUNNEL*, conclusa il 9 febbraio 2004 con l'esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 20 indagati, a vario titolo, per omicidio, associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione ed altro, è scaturita da una vasta indagine su un sodalizio mafioso che aveva il suo punto di riferimento in ...OMISSIS..., operante

³ ...OMISSIS...

⁴ Proc.pen.2001/98 N.R. e 1421/98 G.I.P., con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Catania nell'anno 2001, poi riformata in Appello in data 8 ottobre 2002 e divenuta irrevocabile il 2 maggio 2003.



nei Comuni di Bronte, Maniace nel catanese, e Cesarò⁵ e San Teodoro nel messinese, e che ha visto tra gli indagati per associazione mafiosa: ...OMISSIS...⁶, ...OMISSIS...⁷ e ...OMISSIS...⁸, da Bronte, e ...OMISSIS...⁹, ...OMISSIS...¹⁰ e ...OMISSIS...¹¹, da Maniace, questi ultimi due ritenuti responsabili anche dell'omicidio di ...OMISSIS..., avvenuto in agro di Cesarò il 3 giugno 2002. La vittima, legata alla criminalità organizzata della zona di Bronte, sarebbe entrata in contrasto con il gruppo dominante nei Comuni di Maniace e Cesarò, capeggiato da ...OMISSIS... e ...OMISSIS...¹², per avere manifestato la sua volontà di distaccarsi dal summenzionato gruppo, determinando tra gli accoliti la volontà di eliminarlo platealmente.

In merito all'operazione *NEBRODI*, conclusasi il 14 febbraio 2017 con il fermo di indiziato di delitto emesso dalla D.D.A. di Catania nei confronti di 9 indagati per associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata dall'art. 7 D.L. n. 152/1991¹³, l'Organo ispettivo sottolinea che l'attività di polizia giudiziaria menzionata compendia gli esiti di convergenti impegni investigativi finalizzati rispettivamente all'individuazione delle dinamiche associative del sodalizio mafioso attivo nel comprensorio montano¹⁴ di Bronte (CT), Maniace (CT), Randazzo (CT) e Cesarò (ME) ed all'individuazione dei responsabili di alcune attività estorsive perpetrate nei confronti di imprenditori agricoli attivi nell'area del c.d. "Parco dei Nebrodi". Tra i soggetti colpiti dal provvedimento in esame

⁵ ...OMISSIS...

⁶ ...OMISSIS...

⁷ ...OMISSIS...

⁸ ...OMISSIS...

⁹ ...OMISSIS...

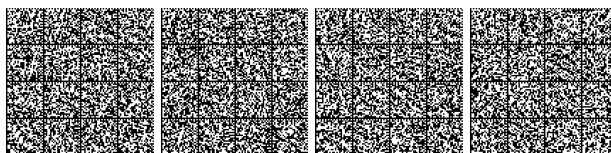
¹⁰ ...OMISSIS...

¹¹ ...OMISSIS...

¹² ...OMISSIS..., anch'egli indagato per l'omicidio di ...OMISSIS...

¹³ Il quadro probatorio delineato nel provvedimento di fermo ha trovato accoglimento nei provvedimenti di custodia cautelare emessi il successivo 17 febbraio 2017 dai competenti uffici GIP del Tribunale di Catania, Ragusa e Caltagirone nei confronti di tutti gli indagati.

¹⁴ I cui territori rientrano nella competenza territoriale del Distretto della Corte d'Appello di Catania.



figurano ...OMISSIS...¹⁵, indagato per associazione mafiosa, ritenuto l'*alter ego* di ...OMISSIS..., nonché ...OMISSIS...¹⁶ e ...OMISSIS...¹⁷, di Maniace.

Quest'ultimo segmento investigativo è scaturito dalle gravi dinamiche criminali che hanno interessato il comprensorio nebroido, culminate, il 18 maggio 2016 a San Fratello (ME), nel tentato omicidio nei confronti di Giuseppe ANTOCI, Presidente dell'Ente "Parco dei Nebrodi"¹⁸.

In proposito la Commissione d'indagine evidenzia come la "criminalità organizzata, già notoriamente interessata ad acquisire le risorse economiche del settore agricolo, soprattutto quelle di matrice europea, avesse ovviamente attenzionato da un lato la possibilità del forte gettito economico che la disponibilità dei terreni avrebbe potuto assicurare (nel contesto rappresentato), dall'altro la forte *impasse* burocratica ma decisiva, che ostacolava il raggiungimento dell'obiettivo, costituito dal protocollo di legalità che inseriva una fondamentale limitazione, rendendo impossibile la concessione in affitto di terreni pubblici agli allevatori non in regola con le norme antimafia.

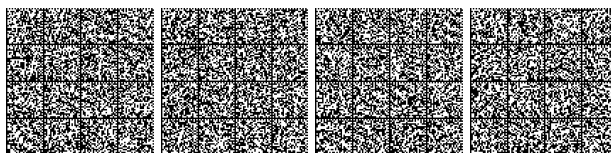
Di fatto dunque ai soggetti <<compromessi>> non restava altra possibilità se non quella di acquisire in affitto i terreni con un prestanome, ovvero acquistare (con ogni mezzo) i terreni da un privato,

¹⁵ ...OMISSIS...

¹⁶ ...OMISSIS...

¹⁷ ...OMISSIS...

¹⁸ L'Ente esercita, tra l'altro, una forma di *governance* per l'erogazione dei fondi europei di sostegno al settore agricolo e zootecnico. In data 18 marzo 2015, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso particolarmente interessata all'assegnazione dei predetti fondi strutturali, venne stipulato dall'Ente Parco, dai Comuni del comprensorio e dalla Prefettura di Messina un protocollo di legalità (c.d. protocollo Antoci), successivamente sostanzialmente recepito dall'art. 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159/2011, che introduceva l'obbligo del possesso della certificazione antimafia per la partecipazione ai bandi finalizzati all'assegnazione dei terreni amministrati dall'Ente e destinatari dei fondi AGEA e UE anche per i bandi pubblici di valore inferiore a 150.000,00 euro.



abbassando il prezzo di acquisto, grazie al loro <<potere contrattuale>>¹⁹.

In tale contesto l'Organo ispettivo sottolinea altresì l'importanza della recente attività di Polizia Giudiziaria, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Messina che, il 15 gennaio 2020, ha portato all'esecuzione di un'O.C.C.²⁰ nei confronti di 94 soggetti indagati²¹, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, riciclaggio e impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, con il sequestro di 151 imprese e connessi complessi aziendali. Tra le imprese sottoposte a misura di prevenzione figura la ditta individuale "...OMISSIS..."²², avente sede in Maniace, di cui risulta titolare l'omonima ...OMISSIS...²³, ...OMISSIS... cugina acquisita di ...OMISSIS...²⁴.

Dalla relazione ispettiva si rileva che il predetto provvedimento è scaturito da due convergenti impegni investigativi rispettivamente

¹⁹ Pag. 13 della Relazione della Commissione di indagine.

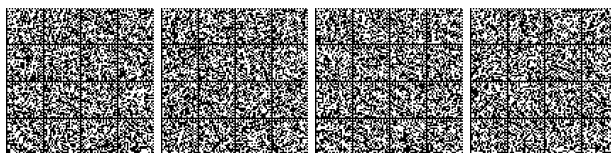
²⁰ O.C.C.890/16 R.G.N.R. e 5053/17 R.G.G.P.

²¹ Di cui, 48 destinatari del provvedimento della custodia cautelare in carcere e 46 di quello degli arresti domiciliari. Tra questi ultimi, anche l'attuale Sindaco di Tortorici (ME), ...OMISSIS..., eletto alle consultazioni amministrative del 28 aprile 2019, con la lista civica "UNITI PER CAMBIARE TORTORICI", indagato per truffa aggravata, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico e concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Le condotte delittuose afferiscono alla sua attività di responsabile del Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) di Tortorici (ME).

²² Con sede legale in Maniace, via ...OMISSIS..., avente ad oggetto la *coltivazione agricola associata all'allevamento di animali*.

²³ ...OMISSIS..., con precedenti in SDI per truffa all'A.G.E.A. (pag. 14, nota n. 32, della Relazione della Commissione d'indagine).

OMISSIS..., la cui madre ...OMISSIS... è sorella di ...OMISSIS..., quest'ultima madre di OMISSIS..., coniugato con ...OMISSIS...



condotti in direzione della consorteria mafiosa dei c.d. "BATANESI"²⁵, il cui vertice è stato individuato in ...OMISSIS...²⁶, ed il concorrente gruppo criminale dei "BONTEMPO SCAVO", c.d. "TORTORICIANI", tra i quali è emersa la figura di ...OMISSIS...²⁷. A quest'ultimo sono risultati direttamente collegati due pregiudicati di Maniace, ...OMISSIS...²⁸ e ...OMISSIS..., entrambi indagati in concorso per danneggiamento aggravato dal metodo mafioso. Il predetto ...OMISSIS... è titolare dell'impresa ...OMISSIS..., di cui si parlerà più avanti e che ha intrattenuto rapporti commerciali con l'Amministrazione comunale di Maniace.

La cennata attività d'indagine ha consentito di svelare un'ampia e collaudata strategia per la commissione di plurime truffe finalizzate all'indebita percezione di rilevanti²⁹ contributi europei, erogati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.) a sostegno dell'agricoltura e della pastorizia. Tali truffe venivano commesse avvalendosi di prestanomi titolari di aziende agricole, ovvero facendo ricorso a minacce e intimidazioni finalizzate ad estorcere, a privati, fittizi contratti d'affitto di lotti di pascoli necessari alla richiesta dei contributi. L'istruttoria delle pratiche di finanziamento veniva poi agevolata attraverso la connivenza di alcuni operatori e responsabili dei Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)³⁰.

²⁵ Poiché originari della contrada *Batana* di Tortorici (ME).

²⁶ Detto ...OMISSIS....

²⁷ ...OMISSIS...

²⁸ ...OMISSIS..., nipote di ...OMISSIS..., già impiegato presso l'ufficio ...OMISSIS... di Maniace (...OMISSIS...). Sul suo conto in ambiente SDI risultano numerosi controlli con locali pregiudicati per associazione mafiosa.

²⁹ Per le annualità 2014/2017, è stata accertata, solo dall'attività d'indagine dei Carabinieri l'illecita percezione di € 2.138.857,61, di cui una parte è stata dirottata su conti correnti esteri, in una prima fase lituani e bulgari, e successivamente maltesi e rumeni.

³⁰ L'A.G.E.A. si avvale dei Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), i quali svolgono attività di supporto nella predisposizione delle domande di ammissione ai benefici, europei e nazionali. Essi hanno la responsabilità della identificazione del richiedente il contributo e dell'accertamento dell'esistenza del titolo di legittimazione e della conformità della documentazione alla normativa europea e italiana.



In tale quadro, i rapporti tra i "BATANESI" e il gruppo dei "BONTEMPO SCAVO", pur essendo caratterizzati da una latente contrapposizione, non avrebbero impedito il raggiungimento di un accordo finalizzato al comune sfruttamento di questo lucroso *business*, attraverso una spartizione a tavolino delle particelle di terreno da utilizzare quale titolo per richiedere i predetti contributi, al fine di evitare duplicazioni di richieste ed incorrere in controlli incrociati.

La Commissione ispettiva³¹ sottolinea che l'analisi del provvedimento ha evidenziato che - pur non essendo direttamente coinvolta nell'inchiesta in esame - la compagine mafiosa facente capo ai "CONTI TAGUALI" di Maniace risulti pienamente inserita nei meccanismi che regolano gli interessi gravitanti intorno ai contributi europei destinati all'agricoltura ed all'allevamento di bestiame.

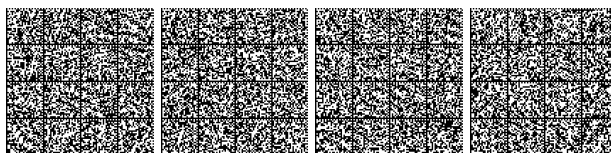
Il dato emerge chiaramente da un passaggio del provvedimento cautelare³² che riporta i contenuti di una conversazione ambientale nel corso della quale l'indagato ...OMISSIS..., detto ...OMISSIS..., ritenuto elemento di spicco del sodalizio dei "BATANESI", riferiva al proprio interlocutore di come - durante la sua ultima detenzione - fosse stato edotto dal co-detenuto ...OMISSIS... (già citato nell'ambito della richiamata operazione *TUNNEL*) dei meccanismi che regolano tale lucroso settore³³.

È lo stesso ...OMISSIS... che definisce il ...OMISSIS... quale fine conoscitore del sistema relativo al conseguimento di contributi.

³¹ Pag. 15 della Relazione della Commissione d'indagine.

³² Cfr. pag. 587 dell' O.C.C.890/16 R.G.N.R. e 5053/17 RG.GIP.

³³ "[...] Nel dettaglio ...OMISSIS... rappresenta: "no, la casa dove stanno ... "mi insegnaru a casa unni stannu" io già la sapevo, però di prima ... me lo aveva spiegato ... "quello di qua ... (p.i.) ... di queste cose ne capisce magari ... (p.i.) mi ha detto ...OMISSIS... ... gli fottiamo i soldi...comunque dice lui, dice:-" ... si 'mmuccianu ... "e tutti mi hanno detto la stessa cosa ... che mi ha detto lui ... perché lui lavorava con queste cose ... OMISSIS magari...li facevano loro queste cose ... sono pratici, capito? ... come è pratico (esperto - ndr) ...OMISSIS.... tutto ..." (pag. 15 della Relazione della Commissione d'indagine).



Al riguardo la Commissione evidenzia che quest'ultimo (affiliato al sodalizio dei "BONTEMPO SCAVO") è stato tratto in arresto in data 23 marzo 2012 su un'auto condotta proprio dal predetto ...OMISSIS..., il quale copriva la sua latitanza; risulta imparentato con ...OMISSIS...

"Orbene, proprio le parole di ...OMISSIS... confermano che i veri esperti delle truffe sono gli appartenenti al gruppo dei BONTEMPO SCAVO, diretti da anni da ...OMISSIS...[...]"³⁴

Gli esiti dell'inchiesta in esame appaiono in conclusione di indubbia rilevanza ponendosi in continuità con le acquisizioni dell'omonima inchiesta della D.D.A. di Catania, conclusa nel 2017, che aveva ben evidenziato la consistenza degli interessi criminali sugli importanti contributi comunitari erogati dall'A.G.E.A. a favore di agricoltori ed allevatori del comprensorio del "Parco dei Nebrodi".

In proposito la Commissione di indagine evidenzia che "...OMISSIS..."³⁵ ha manifestato uno specifico *know-how* nella commissione delle truffe in danno dell'Unione Europea, riconosciuto anche da altre organizzazioni criminali operanti nella Sicilia orientale. Una <<professionalità criminale>> che esprime pervasiva capacità corruttiva e di penetrazione della cosa pubblica, ma anche vastità delle complicità e serialità organizzata ed armonica dei reati"³⁶.

Preliminarmente si ritiene opportuno sottolineare che, come riferito, l'Organo ispettivo ha messo in evidenza di aver riscontrato evidenti difficoltà operative durante la fase di raccolta della copiosa documentazione richiesta agli apparati comunali, non riuscendo peraltro, in taluni casi, a reperire gli atti necessari tra quelli in possesso degli Uffici competenti³⁷.

³⁴ Pagg. 15 e 16 della Relazione d'indagine.

³⁵ Figura mafiosa di riferimento nel territorio di Maniace.

³⁶ Pag. 16 della Relazione della Commissione d'indagine.

³⁷ Pagg. 56 e 57 della Relazione della Commissione d'indagine.



Dal punto di vista metodologico si ritiene utile evidenziare che l'attività di analisi ha riguardato il periodo 2015-2019 concentrandosi su numerosi settori ritenuti dall'Organo ispettivo maggiormente rappresentativi dell'attività amministrativa svolta dagli Uffici comunali³⁸. In particolare sono state effettuate verifiche ed accertamenti sugli amministratori e dipendenti del Comune, sulle locazioni di immobili da parte dell'Ente e sui relativi proprietari, sulle imprese che hanno intrattenuto rapporti contrattuali con l'Ente, sulla riscossione dei tributi, sull'attività svolta dalla Polizia locale anche in materia di abusivismo edilizio, sulle Associazioni sociali e ricreative di cui si avvale il Comune nonché sul sistema degli affidamenti effettuati nell'ambito del settore dei rifiuti e dei lavori ordinari.

In proposito, occorre evidenziare che le consultazioni amministrative, tenutesi nel 2015, hanno registrato, come verrà di seguito dettagliato, la conferma di alcuni dei Consiglieri già eletti nelle precedenti consiliature nonché di alcuni dei componenti della Giunta comunale nominata dall'attuale Sindaco Cantali (tre soggetti su cinque), circostanza che induce ad affermare la sussistenza di una compagine politico-amministrativa composta da individui che, pur intercambiandosi nei ruoli e nelle responsabilità, è rimasta sostanzialmente immutata nel tempo³⁹, mostrandosi particolarmente coesa nel condividere strategie e metodologie di azione.

In tale contesto, appare evidente come l'esame di circostanze e criticità rilevate dalla Commissione ispettiva e relative a soggetti cointeressati anche alle precedenti gestioni amministrative, è risultato utile al fine di

³⁸ La Commissione ha acquisito notizie di rilievo mediante: interlocuzione con l'Autorità Giudiziaria e le Forze di Polizia riportando anche stralci di intercettazioni telefoniche ed ambientali, i cui riferimenti sono ricavabili dalle informative di reato agli atti dell'Organo; consultazione di archivi informatizzati in uso alle Pubbliche Amministrazioni (C.C.I.A.A., Sistema di Indagine, Anagrafe Tributaria, I.N.P.S., ecc.); audizioni di dipendenti del Comune, ritenute utili all'attività d'indagine; sopralluoghi e riscontri diretti.



accertare l'*attualità* dell'inquinamento mafioso nonché la deviazione dall'interesse pubblico delle funzioni amministrative, elementi che hanno determinato alterazione del procedimento di formazione della volontà degli Organi elettivi ed amministrativi, la compromissione del buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione nonché il regolare funzionamento dei servizi.

Sotto tale profilo la Commissione d'indagine ha rilevato, tra l'altro, che i fatti riportati nella relazione *"dimostrano una situazione di possibile permeabilità alla criminalità organizzata da parte di alcune figure chiave dell'attuale consiliatura che unita alla complessiva debolezza dell'apparato burocratico comunale, non dimostratosi, in diversi casi, in grado di svolgere adeguatamente le funzioni a esso demandate dalla legge, potrebbero aver avuto come effetto forme di deviazione dell'attività amministrativa in settori particolarmente appetibili alle organizzazioni criminali"*⁴⁰.

Le superiori considerazioni, che costituiscono parte delle argomentazioni dei componenti del citato Organo, rappresentano la chiave di lettura delle criticità emerse dalla Relazione.

In particolare, il contesto di complessiva *mala gestio* e di "fragilità", che ha caratterizzato il sistema amministrativo del Comune di Maniace, come descritto nell'elaborato della Commissione, e che risulta connotato da gravi irregolarità, illegittimità, carenze, omissioni nei settori esaminati, ha contribuito al verificarsi sia di episodi agevolativi e/o collusivi sia di inferenze, volute o meno che siano, in maniera diretta o indiretta, delle esigenze e degli interessi della criminalità organizzata presente sul territorio, nella vita e nelle attività dell'Ente. L'analisi svolta dal Collegio, in questo senso, illustra, in particolare, come in diversi

³⁹ Alcuni rivestono ininterrottamente cariche pubbliche all'interno del Comune dal 1996.

⁴⁰ Pag. 98 della relazione della Commissione d'indagine.



settori *l'agere* amministrativo sia stato deviato dal fine dell'interesse pubblico per privilegiare interessi particolaristici ed anche interessi, diretti o indiretti, di soggetti vicini, contigui od intranei ad organizzazioni criminali con conseguente snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio ai cittadini da parte dell'Ente locale e della sua rappresentanza politico-amministrativa.

Sotto tale profilo gli elementi informativi e di analisi, contenuti nella Relazione mostrano la sussistenza di un consolidato *modus operandi* consistente in un atteggiamento di sostanziale "indifferenza", da parte del sistema gestionale, direttivo ed amministrativo del Comune, verso il doveroso rispetto del principio di legalità generalmente intesa, dei principi costituzionali del buon andamento amministrativo, dell'imparzialità dell'agire nonché nella gestione efficiente e trasparente della "*cosa pubblica*".

Questa *mala gestio*, come detto condivisa e perpetrata nel tempo, ha determinato il proliferare di fenomeni distorsivi - in materia di affidamenti diretti e contratti pubblici, di controllo del territorio e repressione degli abusi, di rispetto delle normative di prevenzione antimafia, di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche - che hanno costituito il volano, il veicolo privilegiato e il contesto adeguato per l'instaurarsi di abusi, illegalità e parzialità, soprattutto laddove si consideri, in un contesto territoriale complesso come quello descritto, l'elevata probabilità di esporre l'Ente al rischio di agevolare o favorire, in tal modo, anche interessi direttamente o indirettamente riconducibili a soggetti vicini, contigui o intranei alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Tale rischio, non solo potenziale, è apparso ancora più evidente ed elevato, tramutandosi anche in circostanze documentate, laddove si consideri il fitto reticolo di interrelazioni trasversali che caratterizza la



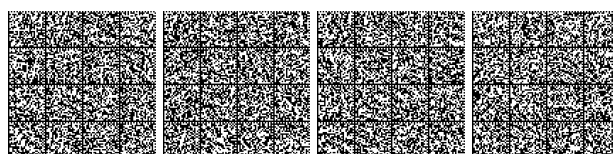
Comunità di Maniace in cui le parentele e le affinità, le relazioni personali controindicate, gli affari e le cointeressenze, anche di natura illecita, diventano un tutt'uno, anche a causa dell'accertata attitudine compiacente o agevolativa di un Ente locale la cui amministrazione, lungi dall'essere improntata al rispetto dei canoni di buona amministrazione, trasparenza e legalità, è piuttosto connotata da una logica gestionale di natura particolaristica e quasi "domestica", indifferente al rispetto delle norme e delle procedure prescritte.

In ordine a quanto precede, risulta evidente che le valutazioni inerenti il documento elaborato dall'Organo ispettivo devono essere svolte secondo una visione complessiva e non atomistica, ponendo l'attenzione non soltanto sui singoli episodi, ivi narrati, alcuni peraltro risalenti, già di per sé gravi, ma soprattutto sui collegamenti tra i fatti descritti, le persone coinvolte e il generale andamento, nel tempo, dell'Amministrazione locale. Ciò in un'ottica di lettura dinamica delle vicende, funzionale a cogliere la significativa capacità di adattamento mostrata dalla criminalità organizzata.

Al riguardo, sotto tale profilo, risultano illuminanti, tra gli altri, gli aspetti "sintomatici" valorizzati nel documento in parola utili a definire, in maniera incontrovertibile, il grado di compromissione ed infiltrazione mafiosa della vita politico-amministrativa del Comune di Maniace.

2- Gli Organi di governo comunale

Preliminarmente si ritiene utile ribadire che alcuni dei ruoli principali dell'Amministrazione attuale sono rivestiti da soggetti che anche nella precedente gestione risultavano già presenti o nella medesima veste di componente della Giunta (nella sindacatura 2010-2015 l'attuale ...OMISSIS..., ricopriva l'incarico di ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., attuale ...OMISSIS..., era ...OMISSIS..., così come ...OMISSIS..., che ricopriva il



medesimo ruolo mentre ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., nello stesso periodo era ...OMISSIS...); ovvero all'interno del Consiglio comunale in qualità di Consiglieri ...OMISSIS... (nella consiliatura del 2010-2015 ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., era ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., era ...OMISSIS...; i Consiglieri di ...OMISSIS... ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., attuale ...OMISSIS..., ricoprivano il medesimo ruolo unitamente all'attuale ...OMISSIS...). Se è pur vero che in un contesto territoriale di modeste dimensioni tale circostanza potrebbe apparire comprensibile, occorre osservare che, come detto, tale *continuum* gestionale ha verosimilmente contribuito a favorire il radicarsi di un *modus operandi* deviato che ha, in maniera diretta o indiretta, agevolato o soddisfatto anche interessi di soggetti vicini, contigui od intranei ad organizzazioni criminali con conseguente snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio ai cittadini da parte dell'Ente locale e della sua rappresentanza politico-amministrativa.

In tale ambito devono essere inquadrati e valutati gli elementi di criticità⁴¹, alcuni particolarmente significativi, evidenziati dalla Commissione relativamente ad alcuni componenti della Giunta e dei Consiglieri comunali di cui si dirà dettagliatamente in seguito.

2.1 – La Giunta comunale

... OMISSIS ...

Preliminarmente occorre ribadire che, ad eccezione ...OMISSIS..., tutti i componenti ...OMISSIS... vantano un significativo *curriculum*

⁴¹ Controlli e frequentazioni con soggetti controindicati anche ai sensi della normativa antimafia, ovvero rapporti di parentela con elementi vicini alle consorterie mafiose locali.



amministrativo avendo rivestito, per un lungo lasso di tempo, ruoli ed incarichi nell'ambito della compagine amministrativa del Comune⁴²:

... OMISSIS ...

In ordine alla ...OMISSIS... la Relazione della Commissione rileva la sussistenza di alcuni aspetti di criticità emersi nei confronti ...OMISSIS...⁴³, del ...OMISSIS...⁴⁴, nonché degli ...OMISSIS...⁴⁵, ...OMISSIS...⁴⁶ e ...OMISSIS...⁴⁷, di cui si dirà meglio in seguito.

⁴² Dati estratti dalla consultazione dell'*Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali*, rinvenibile nella sezione "Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali" del sito ufficiale del Ministero dell'Interno.

⁴³ (Pag. 28 della Relazione della Commissione d'indagine) Sul conto del ... OMISSIS ... emerge, dalla consultazione al sistema SDI, che nel 2015 è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006).

Dai carichi pendenti si rileva che il predetto risulta:

- imputato nel p.p. n. 12726/2015 R.G.n.r., con citazione diretta a giudizio per l'udienza fissata il 28 maggio 2020 (nota di aggiornamento del Comando provinciale dei Carabinieri di Catania n. 05324/16 del 24 gennaio 2020), in ordine al reato di falso e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Procedimento che ha riguardato il servizio RSU svolto dalla ditta ...OMISSIS... di cui si dirà in seguito;
- rinviato a giudizio, con udienza fissata per il 19 novembre 2020 (nota di aggiornamento del Comando provinciale dei Carabinieri di Catania n. 05324/16 del 24 gennaio 2020) nell'ambito del p.p. n. 1688/2015 per il reato di inquinamento ambientale (art. 452 bis).

La moglie, ...OMISSIS... è cugina di primo grado di ...OMISSIS..., detenuto all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa (operazione TUNNEL, *vedi supra*).

⁴⁴ (Pagg. 28 e 29 della Relazione della Commissione d'indagine) ...OMISSIS, sul cui conto, dalla consultazione del sistema S.D.I., si rilevano diverse segnalazioni datate.

Appaiono conducenti invece le risultanze relative alle frequentazioni registrate sul territorio considerato che, come detto, il menzionato dal 2000 ricopre ruoli di responsabilità al Comune di Maniace:

- nel 2014 notato con ...OMISSIS... (...OMISSIS...), con pregiudizi per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché ...OMISSIS... (...OMISSIS...), segnalato per porto d'armi di genere vietato;-
- nel febbraio e maggio 2011 è stato controllato col suddetto ...OMISSIS...;
- nel 2010 controllato con ...OMISSIS... (...OMISSIS...), sottoposto a fermo di indiziato di delitto per associazione di tipo mafioso, con a carico pregiudizi anche per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, porto d'armi di genere vietato e riciclaggio;
- nel 2009 notato con ...OMISSIS... (...OMISSIS...) gravato da reati contro il patrimonio e contro l'ordine pubblico.

Dal casellario giudiziale si rilevano quattro condanne; nel 1992 per falso; nel 1995, per abbandono di animali; nel 1996, per emissione di assegni senza provvista e, nel 1999, per abbandono di animali. Per i reati del 1992 e del 1995 è stata concessa la riabilitazione.

⁴⁵ (Pagg. 29 e 30 della Relazione della Commissione d'indagine) ...OMISSIS... A suo carico dal 2000 (...OMISSIS...) si rilevano le seguenti segnalazioni:

- ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS...;



- ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS...

Dal casellario giudiziale rilevano 10 condanne: nel 1982, per rissa, nel 1991 per danneggiamento e abbandono di animali, nel 1993 per abbandono di animali e violenza e minaccia a P.U., nel 1994 per truffa continuata, nel 2002 per falso e falso in atti pubblici, nel 2008, per abbandono di animali, nel 2009 ancora per abbandono di animali, nel 2013 per introduzione di animali nel fondo altrui.

Il predetto risultava rinviato a giudizio nell'ambito del p.p. 2454/2013 per falso e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, procedimento che si è concluso, in data 12 novembre 2019, con sentenza di "non doversi procedere" per intervenuta prescrizione (nota di aggiornamento del Comando provinciale dei Carabinieri di Catania n. 05324/16 del 24 gennaio 2020).

- ⁴⁶ (Pag. 31 della Relazione della Commissione d'indagine) ...OMISSIS... Nel 2016 risulta ...OMISSIS...

In merito alle relazioni parentali, la predetta risulta essere:

- coniugata con ...OMISSIS... (...OMISSIS...), cugino di ...OMISSIS... detenuto all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa (cfr. operazione TUNNEL);
- cognata di ...OMISSIS..., alias "...OMISSIS..." nato a ...OMISSIS... (con precedenti in SDI per associazione mafiosa) la cui figlia risulta essere stata battezzata da ...OMISSIS..., moglie di ...OMISSIS..., (...OMISSIS..., in atto detenuto) inteso "...OMISSIS..." coimputato per associazione mafiosa con ...OMISSIS... nell'ambito del Proc. Pen. n. 16933/2016 R.G.n.r. (stralcio del p.p. n. 1547/2003 R.G.n.r.) e n. 3060/2017 R.G. GIP.

- ⁴⁷ (Pagg. 30 e 31 della Relazione della Commissione d'indagine) ...OMISSIS...

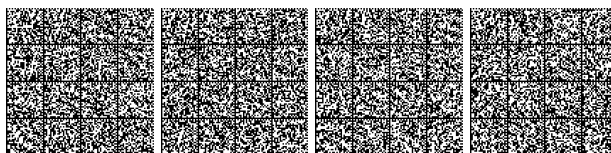
Nel 2011 risulta, da interrogazione al sistema SDI, ...OMISSIS...;

Appaiono rilevanti le risultanze relative alle frequentazioni registrate sul territorio considerato che, come detto, il menzionato dal 2000 ricopre ruoli di responsabilità al Comune di Maniace:

- nel 2013 con ...OMISSIS..., arrestato per furto, ...OMISSIS... con precedenti per stupefacenti, ingiuria, minaccia e il suddetto ...OMISSIS...; ...OMISSIS..., con precedenti per più episodi di spaccio di stupefacenti e avviso orale; con ...OMISSIS..., segnalato per porto d'armi, ricettazione, false dichiarazioni, falso in genere, truffa per conseguire erogazioni pubbliche, reati contro la persona e ricettazione; con ...OMISSIS... (vedi supra), arrestato per furto, con ...OMISSIS... (vedi supra) e ...OMISSIS..., con precedenti per associazione per delinquere e truffa;
- nel 2011 e 2013, con ...OMISSIS..., con precedenti per furto, falsa attestazione sull'identità personale, estorsione, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, falsi in genere, truffa e svariate contravvenzioni e ...OMISSIS... gravato da pregiudizi per detenzione abusiva di armi;
- nel 2010, con ...OMISSIS..., pregiudicato per spaccio di stupefacenti, riciclaggio, detenzione e porto abusivo di armi, pascolo abusivo, abbandono di animali; nel 2012, ancora con ...OMISSIS..., con ...OMISSIS..., avisato orale con pregiudizi per furto aggravato, minaccia, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, porto di armi di genere vietato;
- nel 2009 con ...OMISSIS..., con precedenti per associazione di tipo mafioso, porto abusivo e detenzione di armi e munizionamento, ricettazione, furto, omicidio colposo, omissione di soccorso, produzione e spaccio di stupefacenti e ...OMISSIS... gravato da pregiudizi per associazione di tipo mafioso, omicidio doloso, occultamento di cadavere, reati contro la pietà dei defunti, violenza privata, violazione di domicilio, danneggiamento, detenzione e porto abusivo di armi, evasione, resistenza a P.U., violazioni alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., ingiuria, minaccia, falso, ricettazione, simulazione di reato, con a carico una condanna (del 2000) per omicidio, disposizioni sul controllo delle armi e altro;

Dall'esame dei carichi pendenti emerge quanto segue:

- rinviato a giudizio per abuso d'ufficio (art. 323 C.P.) nell'ambito del p.p. 14413/2010 R.G.n.r., procedimento che si è concluso in data 23 gennaio 2020 con sentenza di "non doversi



2.2 - L'imputazione per associazione mafiosa a carico ...OMISSIS...

Il 23 marzo 2017, la D.D.A. di Catania emetteva a carico di ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., avviso della conclusione delle indagini preliminari nell'ambito del Proc.Pen. n. 16933/2016 R.G.n.r. (stralcio del p.p. n. 1547/2003 R.G.n.r.) e n. 3060/2017 R.G. GIP, successivamente sfociate nel Decreto che dispone il Giudizio da parte del G.I.P. presso il Tribunale etneo, nell'ambito del medesimo procedimento⁴⁸. Tale provvedimento è scaturito da un'indagine avviata nel 2003 nei confronti della criminalità organizzata di Adrano a seguito di una serie di attentati incendiari consumati sin dai primi mesi del 2002, ritenuti sintomatici di una contrapposizione in atto tra i locali aggregati mafiosi "SCALISI" e "SANTANGELO-CORTESE", esitata nel 2006 dalla Procura Distrettuale di Catania con il deferimento di 89 indagati (39 dei quali interessati dal richiamato Decreto che dispone il Giudizio) a vario titolo per associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, omicidio ed altri delitti.

...OMISSIS... è stato contestato *"... il reato di cui all'art. 416 bis co. 1,2,3,4 e 6 per aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso - promossa e diretta da MONTAGNO BOZZONE Francesco e, dopo il suo arresto, da SPITALERI Eugenio, affiliata all'associazione mafiosa*

procedere" per intervenuta prescrizione (nota di aggiornamento del Comando provinciale dei Carabinieri di Catania n. 05324/16 del 24 gennaio 2020).

- rinviato a giudizio ex art. 416 bis commi 1,2,3,4 e 6 C.P. in seno al procedimento penale nn.rr. 16933/2016 R.G.n.r. (stralcio del p.p. 1547/2003 R.G.n.r.) e 3060/2017 R.G. GIP. (vedi di seguito);

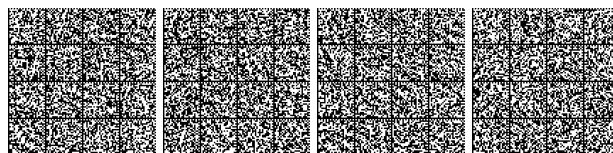
In merito alle relazioni parentali, il predetto risulta essere:

- cognato di ...OMISSIS..., quest'ultimo cugino di:

✓ secondo grado di ...OMISSIS..., tratto in arresto nel febbraio 2004 per associazione mafiosa poiché ritenuto a capo del sodalizio nel territorio di Maniace (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*);

✓ terzo grado di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., detenuti all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*);

- nipote di ...OMISSIS..., inteso "...OMISSIS..." e "...OMISSIS...", coimputato per associazione mafiosa con lo stesso ...OMISSIS... nell'ambito del Proc. Pen. n. 16933/2016 R.G.n.r. (stralcio del p.p. n. 1547/2003 R.G.n.r.) e n. 3060/2017 R.G. GIP.



convenzionalmente denominata clan "SANTAPAOLA" – che si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere una serie indeterminata di delitti contro la persona e il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo di attività economiche e per conseguire, comunque, profitti e vantaggi ingiusti. Con l'aggravante della disponibilità di armi in capo all'associazione...".

La Commissione d'indagine rileva⁴⁹ che le risultanze investigative avevano fatto emergere l'esistenza di una associazione di tipo mafioso sull'asse Adrano – Bronte, riconducibile a due gruppi criminali dotati di piena autonomia gestionale, rispettivamente riconducibili a ...OMISSIS..., da Adrano, ed a ...OMISSIS..., da Bronte, con una netta preminenza gerarchica ad appannaggio del boss di Bronte, con particolare riferimento alla scelta delle strategie criminali da seguire e dei legami con le famiglie mafiose catanesi "MAZZEI" e "SANTAPAOLA". In tale quadro si è evidenziata "la capacità dell'aggregato criminale retto dal ...OMISSIS... di intrattenere rapporti con esponenti del mondo politico, finalizzata alla penetrazione nel tessuto economico ed in particolare nel settore degli appalti pubblici, attraverso l'elezione di propri candidati in occasione delle consultazioni politiche svoltesi nel Comune di Maniace nel mese di giugno del 2005.

Il dato veniva conclamato dalle attività tecniche di intercettazione svolte nei confronti dell'indagato ...OMISSIS..., personaggio che, come documentato nel corso dell'inchiesta, avrebbe ricoperto un ruolo di fondamentale importanza nella gestione degli affari illeciti della cosca nel settore degli appalti pubblici"⁵⁰.

⁴⁸ La Commissione riferisce che la prossima udienza è fissata per il 19 marzo 2020.

⁴⁹ Pag. 17 della Relazione della Commissione d'indagine.

⁵⁰ Pag. 18 della Relazione della Commissione d'indagine



Nel corpo della Relazione vengono, altresì, riportati alcuni passaggi di quanto rassegnato nell'informativa di reato in esame che risultano importanti per delineare il contesto sociale e criminale in cui operava ...OMISSIS...⁵¹.

Le conversazioni captate nel corso dell'indagine, sebbene risalenti al 2004, risultano di evidente attualità considerato quanto già descritto in premessa in ordine all'ininterrotta assunzione (dal 2000 fino ad oggi) da parte del predetto ...OMISSIS... di ruoli di rappresentanza amministrativa nell'ambito del Comune di Maniace, prima in qualità di ...OMISSIS...

⁵¹ "CONVERSAZIONE AMBIENTALE, del 13.11.2004, ore 20:07, tra ...OMISSIS... e tale "...OMISSIS...", successivamente identificato per ...OMISSIS..., che non lascia alcun margine di dubbio sul coinvolgimento dell'...OMISSIS... nell'illecita gestione degli appalti pubblici: alcune frasi, in particolare, sono illuminanti in tale senso e costituiscono altrettanti elementi di reità. E' lo stesso ...OMISSIS..., infatti, ad affermare:

"...qua i lavori secondo me (...inc...) ... li debbono fare solo di qua ... guai chi porta buste di fuori ... in questa maniera diventa molto semplice ... io ho ha mio fratello a mio cugino (...inc...) ...fanno la media (...inc...)..." e successivamente ad ammettere, in maniera esplicita, *"m (...)...OMISSIS... ha fatto allungare quattro mesi i lavori della circonvallazione e grazie a lui il cemento non l'ha portato io ma l'ho portato io"*, lamentandosi di essere stato "trascurato" da "...OMISSIS...", vale a dire ...OMISSIS...

Al riguardo il ...OMISSIS... dimostra di non avere alcun dubbio sull'opportunità che sia il suo interlocutore a ricoprire la carica di assessore ai lavori pubblici e ciò a prescindere dal risultato elettorale *"Tu devi fare l'Assessore ai Lavori Pubblici chi m (...omissis...) sale, sale"*, circostanza questa che la dice lunga sulla capacità di condizionamento dell'associazione di cui fa parte.

L'identità di vedute tra i due, indicativa dello scopo comune, traspare in tutta la sua interezza dalle parole dell'...OMISSIS... *"M (...) dobbiamo essere uniti ... noialtri se sale ... se mettiamo a questo ...OMISSIS... (...fonetico...) là ... non è perché questo deve comandare a noialtri ... noialtri dobbiamo comandare a questo ... lui si fa il Sindaco poi ognuno avrà il suo ramo nel suo impegno non è che noialtri saliamo e questo va qua e poi tutt'al più..."*.

Nei mesi successivi il ...OMISSIS... ha modo di sottolineare ulteriormente *"No, noialtri dobbiamo mettere tre posti ... Il Sindaco, il Vice Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici (...inc...) ... gli altri o di là o di là o di là chi prende più voti sale ... Il Presidente del Consiglio, l'Assessore al Turismo "* l'...OMISSIS... dal canto suo afferma *"...OMISSIS... io secondo me...credo di più in ...OMISSIS... che in tutti gli altri"* e spiega ulteriormente, qualora ce ne fosse bisogno, la natura degli interessi che stanno alla base delle loro mire *"qua si sono mangiati...come dice lui... dodici milioni di euro... qua cosa m (...) è rimasto... la m (...) ...cosa ti sono rimasti a te...? Cinquanta Milioni...?!! Cosa sono Cinquanta Milioni"*. Che non si tratti di normali manovre elettorali in vista delle elezioni è confermato in maniera inequivocabile dalla preoccupazione dell'...OMISSIS... di spegnere i telefoni cellulari non appena salito in auto *"...OMISSIS... se noi ce ne andiamo a fare*



La Commissione d'indagine afferma che "le acquisizioni a carico di ...OMISSIS... assumono in questa sede significativa rilevanza, evidenziando la pervasiva capacità dell'organizzazione criminale indagata di orientare gli esiti di una consultazione elettorale verso i propri preminenti interessi in settori ritenuti strategici, adoperandosi affinché si possano ivi collocare elementi di sicuro affidamento, indipendentemente dalla lista affermatasi all'esito delle elezioni"⁵².

Si soggiunge, solo per completezza, che nonostante la gravità delle accuse rivolte al predetto ...OMISSIS..., passibili, seppur in via indiretta, di coinvolgere l'intera Amministrazione comunale, né l'interessato ha inteso rassegnare le proprie dimissioni né ...OMISSIS... ha adottato eventuali provvedimenti finalizzati alla revoca dell'incarico.

2.3 – Il Consiglio Comunale

La Commissione rileva che il Consiglio comunale di Maniace risultato eletto nel 2015 è composto da ...OMISSIS..., compreso ...OMISSIS..., di cui dieci appartenenti alla ...OMISSIS...

Come si evince dal riepilogo sottostante, anche per alcuni dei componenti ...OMISSIS..., peraltro appartenenti alla ...OMISSIS..., si rileva la lunga militanza in seno agli Organi Amministrativi dell'Ente locale:

... OMISSIS ...

Gli accertamenti esperiti dall'Organo ispettivo nei confronti ...OMISSIS... hanno evidenziato nei confronti di alcuni di essi elementi di criticità connessi sia a vicende personali sia alla sussistenza di

il quadro generale di tutti ... (inc...) Li spegniamo i telefonini...?!" (pagg. 18 e 19 della Relazione della Commissione d'indagine).

⁵² Pag. 19 della Relazione della Commissione d'indagine.



rapporti, anche parentali o di affinità⁵³, o relazioni di vicinanza o contiguità con esponenti o affiliati della criminalità organizzata.

Si fa riferimento in particolare alle figure del ...OMISSIS...⁵⁴, del ...OMISSIS...⁵⁵, dei ...OMISSIS...⁵⁶, ...OMISSIS...⁵⁷, ...OMISSIS...⁵⁸

⁵³ Anche con esponenti apicali delle consorterie mafiose locali riconducibili alle 'famiglie' "CONTI TAGUALI" e "MONTAGNO BOZZONE".

⁵⁴ (pag. 33 della Relazione della Commissione d'indagine) Sul conto di ...OMISSIS... ex ...OMISSIS... ed in atto ...OMISSIS..., si rilevano segnalazioni al sistema SDI: ...OMISSIS...

Dai carichi pendenti emerge che il predetto risulta:

- rinviato a giudizio per abuso d'ufficio nell'ambito del p.p. 14413/2010 R.G.n.r.; all'udienza del 23 gennaio 2020 il procedimento si è concluso con sentenza di "non doversi procedere" per intervenuta prescrizione;

- citato a giudizio, nell'ambito del p.p. n. 12726/2015 R.G.n.r. per attività di gestione illecita di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006).

Sotto il profilo delle relazioni parentali la Commissione rileva che ...OMISSIS... risulta essere:

- cugino di ...OMISSIS..., coniugato con ...OMISSIS..., quest'ultima cugina:

- ✓ di primo grado di ...OMISSIS..., tratto in arresto nel febbraio 2004 per associazione mafiosa poiché ritenuto a capo del sodalizio nel territorio di Maniace (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*);

- ✓ di secondo grado di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., detenuti all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa (cfr. operazione *TUNNEL* vedi *supra*);

- ✓ fratello di ...OMISSIS..., convivente ...OMISSIS... con ...OMISSIS..., nipote di ...OMISSIS..., inteso "...OMISSIS..." e "...OMISSIS...", coimputato per associazione mafiosa con ...OMISSIS... nell'ambito del Proc. Pen. n. 16933/2016 R.G.n.r. (stralcio del p.p. n. 1547/2003 R.G.n.r.) e n. 3060/2017 R.G. GIP (vedi *supra*).

⁵⁵ (pagg. 33 e 34 della Relazione della Commissione d'indagine) ...OMISSIS..., risulta essere:

- cugino di ...OMISSIS..., coniugato con ...OMISSIS..., quest'ultima titolare dell'omonima impresa individuale, sottoposta a sequestro, unitamente ad altre 150 imprese, in esecuzione del provvedimento cautelare nr.890/16 R.G.N.R. e 5053/17 RG.GIP nell'ambito del quale, il 15 gennaio 2020, la Procura Distrettuale Antimafia ha dato esecuzione ad un'O.C.C. nei confronti di 94 indagati per associazione di tipo mafioso, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico ed altri delitti (cfr. operazione *NEBRODI*, vedi *supra*);

- cognato di ...OMISSIS..., coniugata con ...OMISSIS..., figlio di ...OMISSIS..., quest'ultima cugina:

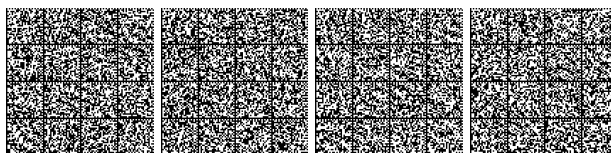
- ✓ di primo grado di ...OMISSIS..., tratto in arresto nel febbraio 2004 per associazione mafiosa poiché ritenuto a capo del sodalizio nel territorio di Maniace (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*);

- ✓ di secondo grado di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., detenuti all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*).

⁵⁶ (pag. 34 della Relazione della Commissione d'indagine) ...OMISSIS..., risulta controllato nel 2008 e 2013 con ...OMISSIS..., con precedenti per inosservanza di misura di prevenzione; sottoposto, nel 2002, ad obbligo di dimora ed obbligo di soggiorno e, nel 2000, alla libertà controllata, annovera pregiudizi per detenzione illegale di munizionamento, violenza privata, associazione per delinquere ricettazione, truffa e furto.

⁵⁷ (pagg. 34 e 35 della Relazione della Commissione d'indagine) ...OMISSIS... figlia di ...OMISSIS..., quest'ultima cugina di ...OMISSIS..., detenuto all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*).

⁵⁸ La Commissione riferisce di segnalazioni allo SDI (pag. 35 della Relazione della Commissione d'indagine).



(...OMISSIS...), ...OMISSIS...⁵⁹, ...OMISSIS...⁶⁰, nonché dei ...OMISSIS...⁶¹ (...OMISSIS...), ...OMISSIS...⁶², ...OMISSIS...⁶³ ed ...OMISSIS...⁶⁴.

⁵⁹ Condannato, nel 1993, per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso (pag. 35 della Relazione della Commissione d'indagine).

⁶⁰ (Pagg. 35 e 36 della Relazione della Commissione d'indagine) Sul conto di ...OMISSIS... emergono segnalazioni al sistema SDI risalenti nel tempo; alcune rivestono tuttavia carattere "sintomatico" ai fini della presente relazione.

Il predetto risulta essere stato condannato, nel 1990, per sequestro di persona, detenzione e porto illegale di armi in concorso.

E' stato, altresì, controllato:

- nel 2013 con ...OMISSIS... (...OMISSIS...), con pregiudizi per falso in atto pubblico e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, favoreggiamento all'ingresso di clandestini irregolari, porto e detenzione abusiva di armi;
- nel 2005, con ...OMISSIS... (...OMISSIS...), con pregiudizi per associazione di tipo mafioso e condanna per violenza privata; quest'ultimo risulta, altresì, condannato, nel 1978, per sequestro di persona, oltraggio resistenza e violenza a P.U. e segnalato per furto e rapina; nonché con ...OMISSIS... (...OMISSIS...), condannato per ricettazione (2007) e gravato da pregiudizi per associazione di tipo mafioso, rapina, porto abusivo di armi, tentata estorsione ed estorsione e ricettazione; sottoposto ad avviso orale, a misura di sicurezza della libertà controllata ed alla semilibertà ultimata nell'anno 2017, nonché indicato come partecipe di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per detenzione illegale di armi, in atto risulta rinviato a giudizio nell'ambito del p.p. n. 16933/2016 R.G.n.r. (stralcio del p.p. n. 1547/2003) in cui è coimputato, tra gli altri, unitamente all'...OMISSIS...

Dal punto di vista dei rapporti parentali si rileva che la nipote, ...OMISSIS..., è coniugata con ...OMISSIS..., cugino dell'...OMISSIS...

⁶¹ (pag. 36 della Relazione della Commissione d'indagine). ...OMISSIS... è stato notato:

- nel 2011 in due occasioni con ...OMISSIS... (...OMISSIS...), con pregiudizi per abuso d'ufficio, falso in atto pubblico e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche; lo stesso risulta interessato da plurime segnalazioni per porto abusivo di armi.
- Nel 2008 con ...OMISSIS... (...OMISSIS...), sottoposto all'obbligo di dimora, con pregiudizi per omicidio doloso, porto e detenzione abusiva di armi, furto, associazione per delinquere e danneggiamento.

Controllato, infine, con ...OMISSIS... (...OMISSIS...), condannato per porto abusivo di armi e segnalato per violazione norme CEE, e ...OMISSIS... (...OMISSIS...), con pregiudizi per lesioni personali, furto, rapina e condanna per rapina, porto e detenzione abusiva di armi e furto.

Il padre ...OMISSIS..., è cugino di ...OMISSIS..., detenuto all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi supra).

⁶² (pagg. 36 e 37 della Relazione della Commissione d'indagine) ...OMISSIS... è stata controllata nel 2013 unitamente a ...OMISSIS... (...OMISSIS...), gravato da pregiudizi per produzione, spaccio e traffico illecito di stupefacenti, porto abusivo di armi, furto aggravato, rapina, ricettazione.

Il fratello, ...OMISSIS..., è sposato con ...OMISSIS..., nipote di ...OMISSIS..., tratto in arresto nel febbraio 2004 per associazione mafiosa poiché ritenuto a capo del sodalizio nel territorio di Maniace (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi supra).

⁶³ (pag. 37 della Relazione della Commissione d'indagine). ...OMISSIS...: il padre, ...OMISSIS..., è cognato di ...OMISSIS..., inteso "...OMISSIS..." e "...OMISSIS...", coimputato per associazione mafiosa con l'...OMISSIS...

⁶⁴ (pag. 37 della Relazione della Commissione d'indagine). ...OMISSIS...: La zia materna, ...OMISSIS..., è coniugata con ...OMISSIS... nipote di ...OMISSIS..., inteso "...OMISSIS..." e "...OMISSIS...", coimputato per associazione mafiosa con l'...OMISSIS...



3 - L'apparato burocratico

3.1 - I dipendenti del Comune

Al momento dell'accesso ispettivo il Comune di Maniace contava n. 28 unità di personale (due delle quali con contratto a tempo determinato)⁶⁵. Nel periodo dal 2015/2019 l'organico dei dipendenti ha registrato la diminuzione di 11 unità (9 pensionamenti⁶⁶, 1 mobilità e 1 decesso).

Gli accertamenti esperiti dall'Organo ispettivo nei confronti del ...OMISSIS...⁶⁷ e dei ...OMISSIS... hanno evidenziato aspetti di rilievo connessi, prevalentemente alla vicinanza ed alla sussistenza di legami parentali o di affinità di alcuni di essi con soggetti vicini, contigui o intranei alla criminalità organizzata riconducibili alle note 'famiglie' "MONTAGNO BOZZONE" e "CONTI TAGUALI" riferimenti territoriali della 'famiglia' "Santapaola - Ercolano"⁶⁸.

⁶⁵ Inquadriati nelle seguenti categorie retributive: n. 15 alla categoria B; n. 7 alla categoria C; n. 6 alla categoria D.

⁶⁶ Pag. 38 della Relazione della Commissione d'indagine). Tra questi: ...OMISSIS..., (...OMISSIS...), con precedenti in SDI per porto abusivo e detenzione armi (1990); ...OMISSIS..., (...OMISSIS...), con precedenti in SDI per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone (2011); ...OMISSIS... (...OMISSIS...) con diversi precedenti in SDI per delitti contro la persona (2003, 2007, 2010, 2016); ...OMISSIS... (...OMISSIS...) con precedenti in SDI per delitti contro la pubblica amministrazione (1997, 2011), contro la persona (2014), truffa ed associazione a delinquere finalizzata alla commissione di falsi (1993, 1997); ...OMISSIS... (...OMISSIS...), con precedenti in SDI per truffa (2007).

...OMISSIS..., nato a ...OMISSIS... in data ...OMISSIS..., annovera precedenti in SDI per delitti contro la pubblica amministrazione (2004, 2008), associazione a delinquere finalizzata alla commissione di falsi (1993).

⁶⁷ ...OMISSIS...

⁶⁸ Pagg. da 38 a 42 della Relazione della Commissione d'indagine:

1) ...OMISSIS..., (...OMISSIS...), ...OMISSIS..., che risulta essere cognato di ...OMISSIS..., gravato da pregiudizi per associazione di tipo mafioso, rapina, porto abusivo di armi, tentata estorsione ed estorsione e ricettazione; coimputato per associazione mafiosa con ...OMISSIS... nell'ambito del Proc. Pen. n. 16933/2016 R.G.n.r. (stralcio del p.p. n. 1547/2003 R.G.n.r.) e n. 3060/2017 R.G. GIP (vedi supra). La cognata, ...OMISSIS..., è sorella di ...OMISSIS..., suocero di ...OMISSIS..., detenuto all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa (cfr. operazione TUNNEL, vedi supra);

2) ...OMISSIS... (...OMISSIS...), ...OMISSIS..., la cui nipote, ...OMISSIS..., è coniugata con ...OMISSIS..., quest'ultimo cugino di:

✓ secondo grado di ...OMISSIS..., tratto in arresto nel febbraio 2004 per associazione mafiosa poiché ritenuto a capo del sodalizio nel territorio di Maniace (cfr. operazione TUNNEL, vedi supra);

✓ terzo grado di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., detenuti all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa (cfr. operazione TUNNEL, vedi supra);



- 3) ...OMISSIS..., (...OMISSIS...), ...OMISSIS... sul cui conto emerge quanto segue:
- dal 2003 è amministratore unico della ...OMISSIS... Alla data della costituzione (anno 2002) il predetto ricopriva la carica di componente del c.d.a. (Presidente) unitamente a ...OMISSIS... è ...OMISSIS... (vedi *infra*), quest'ultimo cugino di:
 - ✓ secondo grado di ...OMISSIS..., tratto in arresto nel febbraio 2004 per associazione mafiosa poiché ritenuto a capo del sodalizio nel territorio di Maniace (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*);
 - ✓ terzo grado di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., detenuti all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*);
 - è cugino acquisito di ...OMISSIS..., inteso "...OMISSIS..." e "...OMISSIS...", coimputato per associazione mafiosa con l'...OMISSIS... (vedi *supra*);
 - la cognata, ...OMISSIS..., è cugina di:
 - ✓ secondo grado di ...OMISSIS... (vedi *supra*);
 - ✓ terzo grado di ...OMISSIS... e ...OMISSIS... (vedi *supra*);
- 4) ...OMISSIS..., (...OMISSIS...), ...OMISSIS..., ...OMISSIS... di ...OMISSIS..., quest'ultimo cugino di ...OMISSIS..., ...OMISSIS... (vedi *supra*);
- 5) ...OMISSIS..., (...OMISSIS...), ...OMISSIS... genero di ...OMISSIS..., quest'ultimo cugino acquisito di ...OMISSIS..., inteso "...OMISSIS..." e "...OMISSIS...", coimputato per associazione mafiosa con l'...OMISSIS... (vedi *supra*);
- 6) ...OMISSIS...:
- ...OMISSIS... e di ...OMISSIS..., quest'ultimo sposato con ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., tratto in arresto nel febbraio 2004 per associazione mafiosa poiché ritenuto a capo del sodalizio nel territorio di Maniace (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*)
 - il fratello, ...OMISSIS..., è coniugato con ...OMISSIS..., quest'ultima cugina:
 - ✓ di primo grado di ...OMISSIS..., tratto in arresto nel febbraio 2004 per associazione mafiosa poiché ritenuto a capo del sodalizio nel territorio di Maniace (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*);
 - ✓ di secondo grado di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., detenuti all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*);
- 7) ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., madre di ...OMISSIS..., coniugata con ...OMISSIS..., cugino di ...OMISSIS..., tratto in arresto nel febbraio 2004 per associazione mafiosa poiché ritenuto a capo del sodalizio nel territorio di Maniace (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*);
- 8) ...OMISSIS... La moglie, ...OMISSIS..., ricopre la carica di consigliere nell'ambito del consiglio di amministrazione della ...OMISSIS..., corrente in Maniace, nel cui ambito figura altresì con la carica di sindaco ...OMISSIS..., quest'ultima:
- moglie di ...OMISSIS..., cugino di:
 - ✓ secondo grado di ...OMISSIS..., tratto in arresto nel febbraio 2004 per associazione mafiosa poiché ritenuto a capo del sodalizio nel territorio di Maniace (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*);
 - ✓ terzo grado di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., detenuti all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*);
- sorella dell'...OMISSIS..., imputato per associazione mafiosa nell'ambito del Proc. Pen. n. 16933/2016 R.G.n.r. (stralcio del p.p. n. 1547/2003 R.G.n.r.) e n. 3060/2017 R.G. GIP (vedi *supra*);
- 9) ...OMISSIS... Il nipote, ...OMISSIS..., è sposato con ...OMISSIS..., nipote di ...OMISSIS..., tratto in arresto nel febbraio 2004 per associazione mafiosa poiché ritenuto a capo del sodalizio nel territorio di Maniace (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*);
- 10) ...OMISSIS... segnalato nel 2011 per falsità ideologica commessa dal p.u. in atti pubblici e nel 2013 segnalato per abuso d'ufficio;
- 11) ...OMISSIS...:
- segnalato nel 2004, 2005 e 2018 per abuso d'ufficio; nel 2015 segnalato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
 - il nipote, ...OMISSIS..., è sposato con ...OMISSIS..., nipote di ...OMISSIS..., tratto in arresto nel febbraio 2004 per associazione mafiosa poiché ritenuto a capo del sodalizio nel territorio di Maniace (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*);
 - il cognato, ...OMISSIS..., è coniugato con ...OMISSIS..., quest'ultima cugina:



Come già evidenziato tali relazioni, di per sé quasi fisiologiche ove si consideri l'esiguità della popolazione e la risalente radicazione nel territorio di alcuni ceppi familiari comuni, possono tuttavia rappresentare il sintomo di una potenziale esposizione dei diversificati ambiti politico-amministrativi alla contaminazione della criminalità, anche di tipo mafioso, soprattutto in un territorio problematico ed inquinato come quello sopra descritto.

In tale contesto appare, altresì, particolarmente significativa l'elevata presenza di dipendenti imparentati con ...OMISSIS..., circostanza che ha connotato ulteriormente il rischio di fenomeni distorsivi nel disimpegno delle attività istituzionali demandate all'Ente locale.

3.2 - La Polizia locale

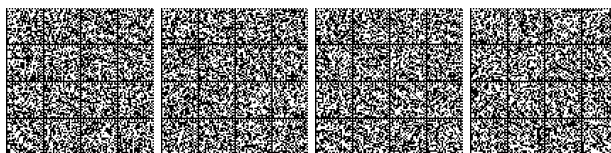
La Commissione d'indagine ha rivolto particolare attenzione sulla capacità organizzativa ed operativa del Corpo della Polizia locale cui sono normativamente demandati rilevanti compiti di generale vigilanza e controllo del territorio, di contrasto alle forme di abusivismo perpetrate in materia edilizia e commerciale, di repressione dei comportamenti illeciti, di contrasto delle violazioni delle norme del codice della Strada e così via. In tale contesto il quadro delineato dall'Organo ispettivo restituisce una situazione di rilevante incapacità operativa solo in parte determinata da problematiche connesse all'oggettiva esiguità dei mezzi disponibili⁶⁹.

✓ di primo grado di ...OMISSIS..., tratto in arresto nel febbraio 2004 per associazione mafiosa poiché ritenuto a capo del sodalizio nel territorio di Maniace (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*);

✓ di secondo grado di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., detenuti all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*);

12) ...OMISSIS..., nel 2010 e 2011 segnalata per reati contro la P.A.; nel 2008 e 2015 segnalata per truffa. E' sorella di ...OMISSIS..., coniugata con ...OMISSIS..., cugino di ...OMISSIS..., detenuto all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*).

⁶⁹ "La polizia locale del comune di Maniace è composta da n. 3 unità, Comandante compreso. Ha in organico un automezzo vetusto ed è sprovvista di apparati radio. L'attuale Comandante è in carica dal 1985" (pag. 46 della Relazione della Commissione di indagine).



In proposito la Commissione evidenzia la pressoché assenza di attività connesse al rispetto del codice della strada⁷⁰, nonché di iniziative volte alla prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio essendo stati effettuati interventi in tal senso solo su direttive dell'A.G. o su richiesta dei Carabinieri o del Corpo Forestale⁷¹.

In particolare, a parere dell'Organo ispettivo, "La mancanza di autonomia e iniziativa nell'effettuare i controlli amministrativi di prassi è sintomatica della mancanza di imparzialità se non addirittura della soggezione alla collettività di appartenenza dei componenti della polizia locale radicati sul territorio e che per esercitare le loro funzioni richiedono l'ausilio delle FF.OO"⁷².

4 - Il settore dei rifiuti

Nell'ambito delle attività ispettive condotta dalla Commissione d'indagine particolare attenzione è stata riservata al settore dei rifiuti sia per l'elevata incidenza del rischio di infiltrazione mafiosa che generalmente si registra in tale ambito, sia a causa delle vicende delittuose che hanno coinvolto la ...OMISSIS...

In particolare, si evidenzia che dopo appena tre giorni dalla consegna dello stesso, e precisamente in data ...OMISSIS..., un veicolo della ditta ...OMISSIS... veniva attinto da colpi di arma da fuoco.

L'episodio intimidatorio è stato oggetto di specifico esame in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di polizia tenutasi in data 5 agosto 2019, allorché, preso atto delle prime informative, si decise di attivare in via definitiva, per un periodo di sei mesi, un servizio di vigilanza generica radiocollegata, già assicurata nell'immediatezza,

⁷⁰ "Nel periodo 2015-2019 stati elevati solo n. 30 verbali per violazione del Codice della Strada" (pag. 46 della Relazione della Commissione di indagine).

⁷¹ Pag. 46 della Relazione della Commissione di indagine.

⁷² Pag. 46 della Relazione della Commissione di indagine.



nelle more di conoscere l'esito degli sviluppi delle attività investigative in corso.

Il descritto evento delittuoso, di per sé particolarmente grave, unitamente alle risultanze dell'attività di monitoraggio preliminare condotto dalla Prefettura nei confronti del Comune di Maniace, ha palesato l'esigenza di approfondire, per i profili di specifica pertinenza, il contesto gestionale dell'Ente anche in merito ai profili di criticità già emersi nei confronti dell'...OMISSIS... sul conto del quale, oltre alle cennate vicende giudiziarie e ai potenziali profili di conflitto d'interessi, si registravano segnalazioni relative a frequentazioni con soggetti controindicati.

In ordine all'atto intimidatorio perpetrato ai danni della ...OMISSIS... la Commissione riferisce che le relative indagini evidenziavano già nell'immediatezza dei fatti l'esistenza di problematiche riconducibili all'inquadramento lavorativo del personale assunto dalla ditta appaltatrice in apparente discontinuità con la precedente gestione del servizio. In particolare emergeva come durante la gestione della ditta uscente⁷³, almeno due operai venivano pagati in base ad un livello stipendiale loro non riconosciuto dal capitolato del Comune di Maniace, determinando così oneri superiori per l'azienda, pari a circa 16 mila euro complessivi, che venivano corrisposti direttamente dalla ditta appaltatrice⁷⁴.

L'Organo ispettivo rileva come nel medesimo contesto investigativo veniva evidenziato che, in sede di concertazione con la ditta subentrante, la rappresentanza sindacale degli operai (assunti in forza delle clausole di salvaguardia sociale) imponeva che i nuovi contratti lavorativi fossero conclusi solo qualora risultassero conformi *in toto* a

⁷³ La società ...OMISSIS...

⁷⁴ Pagg. 23 e seguenti della Relazione della Commissione d'indagine.



quanto previsto dal capitolato. In tale ottica, dal 1° Luglio 2019 i due operai beneficiari del precedente favorevole ed apparentemente ingiustificato trattamento stipendiale avrebbero “subito” una decurtazione della base stipendiale. Tale circostanza, malgrado l'accettazione e la firma in sede di concertazione sindacale, avrebbe determinato le resistenze di uno dei due soggetti interessati, indicato in ...OMISSIS..., il quale a pochi giorni di inizio del cantiere avrebbe assunto una condotta oppositiva in conseguenza del proprio asserito “demansionamento”.

Come detto, la gravità dell'atto intimidatorio perpetrato ha imposto alla Commissione d'indagine un particolare, ulteriore approfondimento riguardo a tutti gli elementi utili a delineare il contesto in cui questo è maturato, concentrando l'attività ispettiva proprio sulla figura del menzionato dipendente ...OMISSIS...⁷⁵, i cui legami di affinità lo collegano, da un lato a qualificati esponenti della criminalità organizzata di Maniace, dall'altro ad elementi di vertice ...OMISSIS...

In particolare il predetto risulta essere cugino:

- di secondo grado di ...OMISSIS...⁷⁶;
- di terzo grado di ...OMISSIS...⁷⁷ e ...OMISSIS...⁷⁸, entrambi detenuti all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa⁷⁹.

Inoltre ...OMISSIS... è cognato dell'...OMISSIS... per averne sposato la sorella ...OMISSIS...

All'esito degli approfondimenti esperiti, la Commissione d'indagine rappresenta che “l'inquadramento dell'atto intimidatorio in uno scenario

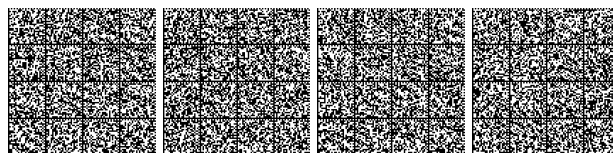
⁷⁵ Nato a ...OMISSIS con precedenti per furto e frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali anche per associazione mafiosa (pag. 63 della Relazione della Commissione d'indagine).

⁷⁶ Pag. 63 della Relazione della Commissione d'indagine. ...OMISSIS... tratto in arresto nel febbraio 2004 per associazione mafiosa poiché ritenuto a capo del sodalizio nel territorio di Maniace (cfr. operazione *TUNNEL*, vedi *supra*).

⁷⁷ ...OMISSIS... , di ...OMISSIS...

⁷⁸ ...OMISSIS... , fu ...OMISSIS...

⁷⁹ Pag. 63 della Relazione della Commissione d'indagine. Operazione *TUNNEL* (vedi *supra*).



di presunti interessi mafiosi o per lo meno riferibili ad elementi di chiara riconducibilità mafiosa si palesava attraverso alcune notizie di carattere confidenziale pervenute sin dai primi giorni dal suo insediamento e confermate nel corso dell'audizione del ...OMISSIS... , avvenuta in data ...OMISSIS...

Nel dettaglio, essendo venuti informalmente a conoscenza di un episodio di colluttazione avvenuto all'interno degli uffici comunali durante la trascorsa estate 2019 che avrebbe coinvolto ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., alla presenza proprio del ...OMISSIS..., quest'ultimo in sede di audizione ha riferito:

[...] Durante la scorsa estate, nel mese di agosto, nella stanza della ...OMISSIS..., si discuteva di una delibera relativa ...OMISSIS... della società che gestisce il servizio raccolta rifiuti. Questo ...OMISSIS..., di nome ...OMISSIS..., è ...OMISSIS... il quale caldeggiava l'approvazione di ...OMISSIS... che favorisse, attraverso una consulenza legale, detto ...OMISSIS... . In particolare ...OMISSIS... specificava che i sindacati erano già d'accordo con tale proposta. A tal ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., mancando la proposta di ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., ...OMISSIS... sferrava uno schiaffo al ...OMISSIS... dopo aver accartocciato tutte le carte ...OMISSIS...

...OMISSIS... , in conseguenza della percossa, in un primo momento mi intimava di ...OMISSIS..., per poi allontanarsi in altra stanza con ...OMISSIS..., e quindi ritornare a braccetto riappacificati, pronti a trattare nuovamente ...OMISSIS.... Io mi rifiutai di proseguire ...OMISSIS...

Quando ad ottobre avete fatto accesso, mi sono confrontato con ...OMISSIS... sull'opportunità di raccontare alla commissione questo episodio. ...OMISSIS... mi rispondeva che non era il caso perché



qualcuno avrebbe potuto compiere qualche atto di ritorsione nei miei confronti, ad esempio bruciarmi la macchina. [...]

L'episodio di cui ...OMISSIS... è stato testimone aggiunge un ulteriore elemento di valutazione all'interno di quella che si appalesa sempre di più come una vicenda piuttosto complessa dove sullo sfondo di un atto intimidatorio a colpi d'arma da fuoco nei confronti di una ditta che espleta un servizio aggiudicato in appalto presso un Ente locale, si innestano gli interessi economici di ...OMISSIS..., appartenente al casato mafioso tradizionalmente egemone nel comprensorio di Maniace; i medesimi interessi sono sostenuti con modalità ed atteggiamenti intimidatori nei confronti ...OMISSIS..., da parte di ...OMISSIS... in atto gravato da un'imputazione per associazione mafiosa.

A definire ulteriormente il clima di intimidazione e condizionamento ambientale è la condotta assunta ...OMISSIS... di fronte alla possibilità di rendere noto alla Commissione d'Accesso l'episodio dello schiaffo ...OMISSIS..., gli prospettava la possibilità di ritorsioni in stile tipicamente mafioso nei confronti dello stesso ...OMISSIS...

Giova evidenziare che ...OMISSIS..., quest'ultima cognata di ...OMISSIS... (con precedenti in SDI per associazione mafiosa) la cui figlia risulta essere stata battezzata da ...OMISSIS... moglie del noto boss di Bronte ...OMISSIS..., coimputato con ...OMISSIS... nell'ambito del poc'anzi richiamato procedimento penale.

Infine, la stessa ...OMISSIS... ed ...OMISSIS..., in sede di audizione, hanno tenuto un comportamento omissivo non facendo alcuna menzione dell'episodio. ...OMISSIS... addirittura escludeva categoricamente che qualcuno gli avesse messo le mani addosso o dato uno schiaffo⁸⁰.

⁸⁰ Pagg. da 24 a 26 della Relazione della Commissione d'indagine.



Quanto esaminato e riferito dalla Commissione ispettiva descrive un contesto connotato da particolare gravità in cui gli interessi personali, i favoritismi familiari e le cointeressenze economiche si appalesano inserendosi in un clima di intimidazione ed omertà. La pervicace insistenza ed inferenza perpetrata ...OMISSIS... nei confronti ...OMISSIS... mostra la volontà e la capacità di tentare di influire sulla volontà dell'Ente comunale al fine di spingere l'Amministrazione ad adottare un atto volto a favorire un soggetto pregiudicato ...OMISSIS... ed affine di esponenti di spicco delle locali consorterie mafiose.

Sotto tale profilo forse ancora più grave appare la condotta, quantomeno soggiacente, tenuta ...OMISSIS... che pur avendo subito violenza fisica, come riferito, peraltro perpetrata innanzi ad altri dipendenti del Comune, non accenna ad alcuna significativa reazione negativa ma, addirittura, dopo qualche minuto, sembra ricomporre, in privato, il rapporto fiduciario apparentemente compromesso dall'episodio accaduto.

La valutazione in ordine alla acclarata sussistenza all'interno del Comune di un clima di soggezione e di connivenza con simili comportamenti minacciosi è viepiù corroborata dagli atteggiamenti tenuto dal ...OMISSIS..., che negava l'accaduto, nonché ...OMISSIS..., negando ...OMISSIS... l'episodio di fronte alla Commissione di accesso, aveva adombrato ...OMISSIS... possibili conseguenze cui sarebbe andato incontro nel rivelare la vicenda.

4.1 Gli affidamenti nel settore dei rifiuti

Gli accertamenti della Commissione si sono altresì rivolti sia ai profili dei dipendenti delle imprese esecutrici del servizio nel settore dei rifiuti, sia alle modalità con cui il Comune ha proceduto ai relativi affidamenti. Sotto il primo aspetto, sono stati esperiti approfondimenti sui 7 addetti al servizio che, anche in applicazione delle c.d. clausole sociali, hanno



prestato la propria attività lavorativa per le imprese succedutesi nella gestione del servizio. Tra questi sono emersi elementi di rilievo nei confronti del ...OMISSIS... , come detto ...OMISSIS... ...OMISSIS..., nonché su ...OMISSIS...⁸¹, fratello del ...OMISSIS...

In merito al servizio in parola nel periodo in esame, la Commissione di indagine⁸² rileva che lo stesso è stato affidato in sequenza temporale alle seguenti Società: ...OMISSIS...⁸³, ...OMISSIS...⁸⁴, ...OMISSIS...⁸⁵ e ...OMISSIS...

In proposito l'Organo ispettivo rappresenta che dagli accertamenti condotti emergono alcuni profili di criticità riconducibili sia alle modalità di scelta dei contraenti sia alla gestione amministrativo - contabile dei servizi affidati.

Sotto il primo profilo viene preliminarmente registrata, come si dirà dettagliatamente in seguito, l'assenza delle prescritte verifiche antimafia atteso che agli atti della Prefettura non è stata riscontrata la presenza di istanze inoltrate dal Comune di Maniace, né in epoca precedente all'entrata in vigore della B.D.N.A. né, tantomeno, in un periodo

⁸¹ Pag. 64 della Relazione della Commissione d'indagine. ...OMISSIS... sul cui conto, da interrogazione al sistema SDI, emergono segnalazioni non rilevanti e risalenti nel tempo, nonché le seguenti frequentazioni di interesse:

- nel 2017 con ...OMISSIS... gravato da pregiudizi per associazione di tipo mafioso, spaccio di sostanze stupefacenti e altro;
- nel 2017 con ...OMISSIS... gravato da pregiudizi per estorsione e altro;
- nel 2016 con ...OMISSIS... gravato da pregiudizi per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altro.

Dal punto di vista delle relazioni parentali emerge che il predetto è fratello ...OMISSIS... e di ...OMISSIS..., convivente *more uxorio* con ...OMISSIS..., nipote di ...OMISSIS..., inteso "...OMISSIS..." e "...OMISSIS...", coimputato per associazione mafiosa con ...OMISSIS... nell'ambito del Proc. Pen. n. 16933/2016 R.G.n.r. (stralcio del p.p. n. 1547/2003 R.G.n.r.) e n. 3060/2017 R.G. GIP (vedi *supra*).

⁸² Pagg. 62 e seguenti della Relazione.

⁸³ ...OMISSIS...

⁸⁴ ...OMISSIS... "Dal verbale di gara si evince che la ...OMISSIS... aveva offerto una percentuale di ribasso pari al 18,60%, esattamente pari alla percentuale di ribasso presentata dalla ...OMISSIS... La medesima impresa viene scelta <<a prescindere dall'aspetto economico, in base a proprie insindacabili valutazioni di carattere fiduciario, seppure nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, comunque scelta esclusivamente fra quelle che hanno presentato istanza, ritenuta ammissibile dalla competente commissione>>. (Pag. 62 della Relazione della Commissione d'indagine).



successivo atteso l'inutilizzo del sistema da parte dell'Ente locale, ai fini del rilascio di documentazione antimafia nei confronti delle cennate imprese⁸⁶.

Peraltro, in merito alla società ...OMISSIS..., l'Organo ispettivo afferma⁸⁷ che il relativo affidamento non sarebbe stato più prorogato "verosimilmente in considerazione dell'intervenuta *discovery* dell'attività di indagine, avvenuta in data ...OMISSIS... con avviso di conclusione di indagini preliminari. Attività che ha interessato in particolar modo il cantiere di raccolta rifiuti urbani gestito dalla ditta ...OMISSIS... e che ha visto segnalati in stato di libertà ...OMISSIS... (persona con diversi precedenti penali)⁸⁸, unitamente a ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS... (persona con diversi precedenti penali), ...OMISSIS..., ognuno a vario titolo, per aver autorizzato, realizzato, permesso e gestito un centro di raccolta rifiuti in area comunale sita in ...OMISSIS... del comune di Maniace, destinata ad area artigianale, in assenza dei requisiti di sicurezza ed igienico sanitari; per aver consentito ed operato lo stoccaggio nel predetto sito, di rifiuti pericolosi; per aver consentito il deposito e stoccaggio di rifiuti classificati umido, in cassone non a tenuta, nei pressi dell'area comunale adibita a depuratore delle acque, sito in ...OMISSIS... del Comune di Maniace; per aver realizzato e gestito un'autorimessa abusiva, priva dei requisiti di sicurezza ed igienico sanitari; per aver realizzato nel fondo di pertinenza del ...OMISSIS..., concesso in comodato d'uso alla ditta

⁸⁵ ...OMISSIS...

⁸⁶ Consultazione del sistema di protocollazione informatica in uso dal 2009. Vedasi Relazione di servizio del Dirigente Area I *bis* prot. n. 16067 del 10 febbraio 2020, acquisita agli atti.

⁸⁷ Pag. 65 della Relazione della Commissione d'indagine.

⁸⁸ Padre del nominato ...OMISSIS... come detto ...OMISSIS... (*vedi supra*) e già dipendente della ...OMISSIS...

Nella medesima risultava altresì impiegato ...OMISSIS..., pluripregiudicato e indagato per il reato di associazione di tipo mafioso nell'ambito dell'operazione denominata "VICERE" per aver fatto parte del gruppo criminale "Laudani" di Paternò (pag. 65 della Relazione della Commissione d'indagine).



...OMISSIS..., una struttura adibita a spogliatoio, in assenza di concessione edilizia⁸⁹.

Ulteriori elementi di criticità sono stati rilevati dalla Commissione in merito agli affidamenti del servizio disposti nell'anno 2016 a favore della ...OMISSIS...⁹⁰ - impresa oggetto di accesso ispettivo disposto dal Prefetto *pro-tempore*, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 159/2011⁹¹, nonché destinataria di provvedimento di sequestro cautelare⁹² e di successiva informazione antimafia interdittiva⁹³ - e, successivamente, della ...OMISSIS... nell'anno 2017⁹⁴.

L'Organo ispettivo ha, altresì, evidenziato ulteriori elementi di specifica criticità attinenti le procedure adottate, nel tempo, dal Comune di Maniace in fase di aggiudicazione del predetto servizio⁹⁵.

⁸⁹ Pag. 65 della Relazione della Commissione d'indagine.

⁹⁰ In fase di offerta ha formulato "la stessa percentuale di ribasso del 18,60% della ...OMISSIS... ma è stata preferita a quest'ultima poiché scelta dall'Amministrazione Comunale <<a prescindere dall'aspetto economico, in base a proprie insindacabili valutazioni di carattere fiduciario, seppure nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, comunque scelta esclusivamente fra quelle che hanno presentato istanza ritenuta ammissibile dalla competente commissione>> (pagg. 65 e 66 della Relazione della Commissione d'indagine).

⁹¹ Accesso eseguito in data ...OMISSIS..., a seguito di gravi elementi di criticità rilevati in fase di istruttoria antimafia.

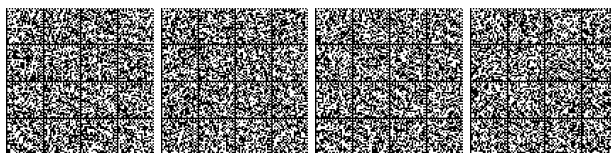
⁹² In data 13 dicembre 2016, con Ordinanza nr. 5389/13 GIP emessa dal Tribunale di Catania, venivano sequestrate preventivamente le quote societarie l'intero patrimonio aziendale, nominando Amministratore giudiziario Francesco CARPINATO.

⁹³ In data ...OMISSIS... la Prefettura di Catania adottava nei confronti della Società ...OMISSIS... l'informazione antimafia interdittiva n. ...OMISSIS..., sospendendone gli effetti, atteso che la stessa impresa risultava sottoposta ad amministrazione giudiziaria.

⁹⁴ Pagg. 66 e 67 della Relazione della Commissione d'indagine.

⁹⁵ In ordine alla ...OMISSIS... la Commissione rappresenta che "l'affidamento diretto viene indicato per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, soglia consentita dall'art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006, ma viene omesso di indicare che l'importo indicato nel capitolato speciale di € 37.794,54 fa riferimento a soli 32 gg. lavorativi e non alla durata dell'intero affidamento. La ...OMISSIS... si è infatti aggiudicata l'appalto per un importo di € 35.055,63 (pari a 37.794,54 - 2.738,91) quantificato per 32 giorni ed ha invece effettuato il servizio per tutto il 2016 percependo la complessiva somma di 319.557,18 euro, importo ricavato dai mandati di pagamento emessi dal comune". (Pag. 66 della Relazione della Commissione d'indagine).

Per ciò che concerne l'affidamento alla ...OMISSIS... l'Organo ispettivo riferisce che "L'importo presunto dell'affidamento diretto per servizi e forniture nel capitolato speciale di € 40.156,69 fa riferimento a 34 gg. lavorativi e non alla durata dell'intero affidamento. La ...OMISSIS... si è aggiudicata l'appalto per un importo di € 36.206,95 (pari all'importo di euro 22.946,46 + 12054,99 + iva 1205) quantificato per soli 34 giorni lavorativi mentre ha effettuato il servizio dal 30/01/2017 al 30/06/2019 percependo la somma complessiva di € 740.111,90, importo



Viene soggiunto, per completezza, che in data ...OMISSIS... il titolare della ...OMISSIS... veniva tratto in arresto per reati di natura corruttiva e che il successivo 9 luglio l'impresa è stata destinataria della misura interdittiva di contrattare con la P.A. per la durata di 1 anno.

5 – Il funzionamento del sistema amministrativo

In linea generale si evidenzia che l'attività di indagine svolta dall'Organo ispettivo ha permesso di verificare come in alcuni settori chiave dell'Amministrazione, quali quello della gestione dei rifiuti, degli affidamenti e della prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale ed edilizio, si sia operato in un generale contesto di alterazione dei regolari procedimenti amministrativi, in assenza di adeguati controlli ed in violazione delle norme sull'imparzialità e sulla rotazione nella scelta del contraente, elementi che possono costituire veicolo privilegiato per le infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso. Tale valutazione è ulteriormente corroborata dalla considerazione che in un contesto sociale caratterizzato dalla pervasiva ed inferente presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso, ove peraltro i rapporti di parentela o affinità tra gli appartenenti alla comunità risultano significativamente diffusi e trasversali, appare imprescindibile l'adozione da parte dell'Ente esponentiale della Comunità di misure organizzative finalizzate ad assicurare la trasparenza, il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

Dalla narrazione che segue si comprenderà, *a contrario*, come la *mala gestio*, i favoritismi, anche rivolti a vantaggio di soggetti controindicati ai sensi della normativa antimafia, l'assenza di controlli sul territorio e di verifiche amministrative, soprattutto in materia di antimafia, nonché un

ricavato dai mandati di pagamento emessi dal comune". (Pag. 67 della Relazione della



generale diffuso senso di illegalità, appaiono elementi caratterizzanti della gestione del Comune di Maniace.

In tale ottica occorre sottolineare che l'indagine della Commissione ha evidenziato "un'ampia e diffusa anomalia nella gestione degli atti amministrativi, rilevando come i fascicoli custoditi negli uffici del comune non contengano l'incartamento completo del procedimento amministrativo di determine/delibere/ordinanze"⁹⁶.

La Commissione stessa riferisce di aver registrato una particolare difficoltà nel ricostruire l'iter procedurale e documentale dei fascicoli esaminati i cui atti sono stati forniti solo dopo che i responsabili dei settori li avevano estrapolati dai PC in uso ai rispettivi settori⁹⁷.

Pertanto da un controllo a campione esperito sulle ordinanze sindacali, alcune di esse, acquisite dalla Commissione ed allegate alla relativa relazione, sono risultate addirittura prive di contenuto⁹⁸.

Al riguardo, al fine di inquadrare al meglio il contesto evidenziato dalla Commissione di accesso, appare, fin d'ora, utile richiamare le valutazioni più volte espresse, anche di recente, dal Consiglio di Stato in ordine alla correlazione sussistente tra vicende apparentemente riconducibili ad un ambito di *mala gestio* nell'esercizio di funzioni amministrative e l'infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso, capace di insinuarsi ed interferire in maniera significativa in contesti in cui vige l'assenza di barriere e presidi organizzativi funzionali a "sterilizzare" il cennato pericolo di influenza⁹⁹.

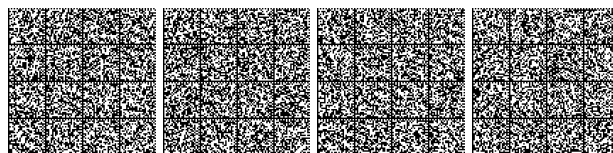
Commissione d'indagine).

⁹⁶ Pag. 56 della Relazione della Commissione d'indagine.

⁹⁷ Pag. 56 della Relazione della Commissione d'indagine.

⁹⁸ Pag. 56 della Relazione della Commissione d'indagine.

⁹⁹ "... è indubbio che ... la disorganizzazione e il disordine amministrativo costituiscono terreno fertile per le condotte infiltrative della criminalità organizzata..." (Sentenza C. di S. - Sezione Terza n. 6435/2019); "Ai fini preventivi può bastare, infatti, anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della macchina



5.1 - Il sistema degli affidamenti di lavori, servizi e forniture

L'attività ispettiva ha permesso di appurare il frequente ricorso da parte del Comune di Maniace ad affidamenti diretti a favore di esecutori riconducibili sempre agli stessi soggetti, in violazione delle norme e l'utilizzo di procedure non corrette.

L'Organo collegiale ha evidenziato che dalla documentazione fornita dal Responsabile del servizio si evince che il Comune ha affidato i propri interventi manutentivi ad una rosa ristretta di soggetti, in sostanziale regime di oligopolio¹⁰⁰. Le poche imprese interessate vengono individuate per conoscenza diretta ed interpellate, anche per le vie brevi, circa la disponibilità ad eseguire lavori o forniture per il Comune. In proposito, come affermato recentemente dal Consiglio di Stato, non è necessario che le imprese favorite da tale sistema di illegalità diffusa siano direttamente o indirettamente inquinate dalla mafia, - come, peraltro, nel caso di alcune delle società di cui si dirà in seguito - poiché "il condizionamento mafioso può ben palesarsi anche in un sistema spartitorio che vede affidare senza gara le commesse pubbliche da parte dell'amministrazione comunale. È indubbio che una gestione poco lineare e trasparente delle procedure ad evidenza pubblica costituisce terreno fertile per l'inserimento della criminalità organizzata e la disorganizzazione e il disordine amministrativo costituiscono terreno fertile per le condotte infiltrative della criminalità organizzata"¹⁰¹. "Le irregolarità nella gestione dei pubblici appalti possono costituire un indice significativo della grave compromissione di cui l'esercizio delle funzioni amministrative risente per effetto della

amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati" (Sentenza C. di S. - Sezione Terza n. 6918/2019).

¹⁰⁰ Pag. 57 della Relazione della Commissione d'indagine.

¹⁰¹ Consiglio di Stato - Sez III, sentenza n. 6435/2019 del 19 settembre 2019, cit.



penetrazione ormai diffusa delle logiche mafiose all'interno dell'apparato politico ed amministrativo locale, ad ogni livello..."¹⁰²

Gli esposti elementi assumono maggiore forza se adeguatamente contestualizzati all'interno di una comunità cittadina di modeste dimensioni, come quella di Maniace, caratterizzata da elevata coesione interna e trasversali ed articolati rapporti di parentela, affinità e di frequentazione. In tale ambito risulta evidente che decidere, nelle modalità descritte slegate da ogni vincolo normativo, di intrattenere rapporti con soggetti contigui o vicini ad ambienti criminali rappresenta una manifestazione di specifica volontà, atteso che in una collettività così limitata e coesa è presumibile la conoscenza dei trascorsi, anche criminali, dei suoi componenti nonché dell'eventuale loro appartenenza a famiglie mafiose operanti nel territorio di riferimento.

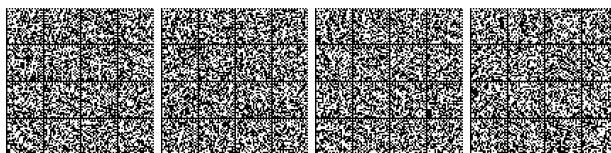
Tra l'altro lo stesso Consiglio di Stato ha più volte ribadito che "ai fini preventivi, può bastare infatti anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della macchina amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati"¹⁰³.

5.2 – La sistematica violazione della normativa antimafia

Nell'ambito della prospettiva delineata, l'attività di esame e verifica condotta dalla Commissione ha fatto emergere, come detto, sistematiche e ricorrenti irregolarità connesse alla gestione delle procedure di affidamento che denotano l'assenza di barriere o interventi funzionali ad arginare eventi e fattispecie caratterizzati da perniciosa illegalità, verosimile porta di accesso per fenomeni più gravi.

¹⁰² Consiglio di Stato – Sez III, sentenza n. 6435/2019 del 19 settembre 2019, cit.

¹⁰³ Consiglio di Stato – Sezione III sentenze n. 5782/2017 e 6435/2019.



Sotto tale profilo occorre preliminarmente evidenziare che nell'ambito delle attività istituzionali connesse al contrasto dell'infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso in settori rilevanti dell'economia, sono stati eseguiti da questa Prefettura specifici accertamenti volti a verificare il corretto ed efficace utilizzo, da parte delle Amministrazioni locali della provincia, del sistema automatico di acquisizione della documentazione antimafia (Banca Dati Nazionale Antimafia) nei confronti di soggetti e/o imprese che, a vario titolo, intrattengono rapporti e contatti qualificati con la Pubblica amministrazione.

Per quanto di interesse, si evidenzia che dalle cennate verifiche¹⁰⁴ è emerso che il dipendente accreditato dal Comune di Maniace, dalla data di entrata in vigore della B.D.N.A. (2016), non ha mai eseguito alcun accesso¹⁰⁵, circostanza che ha impedito, di fatto, di eseguire le verifiche ed i riscontri antimafia previsti dalla normativa di settore.

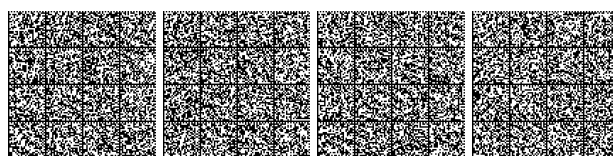
In proposito non appare superfluo evidenziare che in un territorio connotato dalla pervasiva presenza della criminalità, il corretto utilizzo della B.D.N.A. costituisce strumento primario per rafforzare ulteriormente l'azione di prevenzione dei tentativi di ingerenza della criminalità organizzata di tipo mafioso nel sistema economico legale, senza distinzioni in ordine alla tipologia di attività di impresa svolta ed alla natura dei rapporti intrattenuti con il settore pubblico¹⁰⁶.

A ciò occorre aggiungere la rilevanza e l'obbligatorietà assunta dalla consultazione della *white list* per i settori ritenuti a maggiore rischio, tra cui figura quello relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti, attività che

¹⁰⁴ Documento prot. n. ...OMISSIS..., esitato dal Dirigente *prot-tempore* dell'Area I bis - Ufficio Antimafia ed acquisito agli atti.

¹⁰⁵ Il soggetto accreditato risulta essere ...OMISSIS...

¹⁰⁶ Il riferimento ai "rapporti", secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, riguarda ogni ipotesi in cui l'attività economica sia sottoposta ad attività procedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o addirittura soggetta a S.C.I.A. (Consiglio di Stato, Sez. III n. 565/2017 e n. 1109/2017).



può essere espletata esclusivamente attraverso l'accesso alla cennata Banca Dati.

L'assenza dei citati controlli è stata ulteriormente riscontrata dalla Commissione d'indagine sia dal punto di vista documentale sia attraverso la diretta interlocuzione con ...OMISSIS... (*"DOMANDA: gli inserimenti in BDNA vengono fatti? RISPOSTA: no. Nessuno ha le credenziali"...* *"DOMANDA: ce ne sono società interdette che lavorano per il comune di Maniace? RISPOSTA: non lo so perché nessuno si è mai posto il problema"*)¹⁰⁷, nonché con ...OMISSIS... audito dalla Commissione in data 3 dicembre 2019 (*"DOMANDA: E' in grado di conoscere i precedenti ostativi di tutte le ditte di Maniace? Avete mai chiesto il rilascio di informazioni antimafia o attivato la procedura in BDNA ?!!! RISPOSTA: No e non abbiamo richiesto le certificazioni antimafia. La procedura di affidamento lavori non veniva fatta seguendo il giusto iter per mancanza di tempo"*).

La gravità delle cennate irregolarità risulta ulteriormente corroborata dai riscontri documentali eseguiti in sede di accesso ispettivo atteso che la Commissione d'indagine ha evidenziato in proposito che il Comune di Maniace ha intrattenuto rapporti economici e commerciali – alcuni non di particolare importo ma sintomatici della gestione amministrativa - con le seguenti imprese operanti sul territorio attinte da provvedimenti ostativi antimafia:

¹⁰⁷ Stralcio Audizione tenutasi in data 18 dicembre 2019 (allegato n. 18 della Relazione della Commissione d'indagine):

"DOMANDA: come funziona il meccanismo di controllo per l'iscrizione in White list?"

RISPOSTA: non lo facciamo per le manutenzioni piccole. Questo controllo viene fatto per importi superiori ai 40 mila euro.

DOMANDA: gli inserimenti in BDNA vengono fatti?"

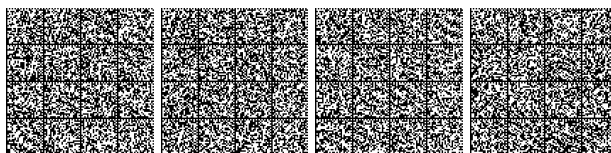
RISPOSTA: no. Nessuno ha le credenziali.

DOMANDA: per le società non iscritte in white list che controlli fate?"

RISPOSTA: chiediamo al Tribunale i carichi pendenti e il casellario giudiziale e le camerali. Tutto questo per importi superiori ai 40 mila euro. Per importi inferiori non viene fatto nessun controllo.

DOMANDA: ce ne sono società interdette che lavorano per il comune di Maniace?"

RISPOSTA: non lo so perché nessuno si è mai posto il problema".



1) ...OMISSIS,...

Ha percepito somme dal 2015 al 2018 per complessivi euro ...OMISSIS...

2) ...OMISSIS...¹⁰⁸, ha percepito somme nel 2016 per euro ...OMISSIS...

Successivamente destinataria di informazione antimafia interdittiva n. ...OMISSIS.... del ...OMISSIS....

3) ...OMISSIS...¹⁰⁹, destinataria di informazione antimafia interdittiva n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...¹¹⁰.

Ha percepito somme nel 2016 e nel 2018 per complessivi euro ...OMISSIS per affidamenti conferiti in vigore di ostatività antimafia.

Dalle cennate verifiche è altresì emersa la sussistenza di rapporti economici con ditte riferibili a soggetti nei confronti dei quali sono emersi profili di criticità¹¹¹.

¹⁰⁸ ...OMISSIS...

¹⁰⁹ ...OMISSIS..., figlio di ...OMISSIS..., arrestato nel 2006 per omicidio, associazione mafiosa, occultamento di cadavere.

¹¹⁰ Con Sentenza n. ...OMISSIS... il T.A.R. di Catania ha accolto il ricorso presentato dall'impresa annullando il provvedimento ostativo.

¹¹¹ Pagg. n. 76 e seguenti della Relazione della Commissione d'indagine:

1. ...OMISSIS..., pluripregiudicato e segnalato il 6 dicembre 2011 per associazione di tipo mafioso; ...OMISSIS..., risulta segnalato per truffa e associazione per delinquere; Ha percepito somme dal 2015 al 2019 per complessivi euro 11.706,14;

2. ...OMISSIS...;

...OMISSIS... risulta segnalato nel 2009 per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. Annovera frequentazioni tra il 2015 e il 2019 con diversi soggetti pluripregiudicati per reati non rilevanti. ...OMISSIS... (socio), risulta più volte controllato con ...OMISSIS... segnalato più volte per associazione per delinquere finalizzata all'abigeato, arrestato per omicidio a seguito di rapina.

Ha percepito somme nel 2017 e 2018 per complessivi euro 6.606,40.

3. ...OMISSIS...;

...OMISSIS...: segnalata nel 2015 per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

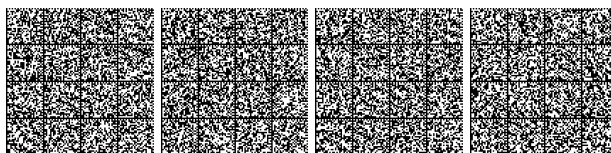
...OMISSIS... (socio): nel 2015 segnalato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e nel 2017 per attività di gestione rifiuti non autorizzata.

Ha percepito somme nel periodo dal 2015 al 2016 per complessivi euro 396.271,23;

...OMISSIS... - controllato il 23 ottobre 2019 con ...OMISSIS..., arrestato per art. 640 bis, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti, art. 416 bis cp, omicidio doloso.

Il marito di ...OMISSIS... è ...OMISSIS..., dal 2003 amministratore unico della ...OMISSIS...

All'atto della costituzione di quest'ultima (anno 2002) il predetto ricopriva la carica di componente del c.d.a (Presidente) unitamente a ...OMISSIS... ed al già menzionato ...OMISSIS...



Un cenno a parte si ritiene opportuno riservarlo a quanto emerso dall'attività ispettiva riguardo alle attività affidate dal Comune a favore delle seguenti imprese e Associazioni in cui sono coinvolti esponenti dell'Amministrazione comunale o sono presenti soggetti vicini, parenti od affini dei medesimi:

...OMISSIS... è cugino acquisito di ...OMISSIS..., inteso "...OMISSIS..." e "...OMISSIS...", coimputato per associazione mafiosa con ...OMISSIS... (vedi *supra*).

La cognata di ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., è cugina di:

- secondo grado di ...OMISSIS..., tratto in arresto nel febbraio 2004 per associazione mafiosa poiché ritenuto a capo del sodalizio nel territorio di Maniace (operazione *TUNNEL*);
- terzo grado di ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., detenuti all'ergastolo per omicidio ed associazione mafiosa (operazione *TUNNEL*).

L'impresa ha percepito somme nel periodo dal 2015 al 2019 per complessivi euro 39.991,49;

4. ...OMISSIS...

Il titolare di entrambe ...OMISSIS... risulta controllato nel 2016:

- più volte con ...OMISSIS..., arrestato il 10 febbraio 2010 per danneggiamento e minaccia con armi e denunciato il 9 gennaio 2018 per tentata estorsione;
- con ...OMISSIS..., arrestato il 19 aprile 2019 in ambito di operazione per associazione di stampo mafioso.

Ha percepito somme dal 2015 al 2019 per complessivi euro 33.692,54.

5. ...OMISSIS... il cui titolare, ...OMISSIS..., è stato destinatario di O.C.C. agli arresti domiciliari nell'ambito della recentissima Operazione *NEBRODI*, coordinata dalla DDA di Messina (proc. Pen. 890/16 RGNR Procura Repubblica Messina - nr. 5053/17 RG GIP Tribunale Messina), poiché ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato dal metodo mafioso, in concorso con ...OMISSIS..., esponente di vertice della cosca BONTEMPO SCAVO di Tortorici.

La citata azienda risulta affidataria, nel corso dell'ultimo quinquennio, di svariati lavori e ha percepito somme dal 2017 al 2019 per complessivi euro 90.346,46.

6. ...OMISSIS... Il 2 maggio 2001 è stato arrestato in esecuzione O.C.C. emessa dalla DDA per illecito profitto in associazione mafiosa (nr. 7036/97 rgnr del 26 marzo 2001. procedimento Aiello Giuseppe + 85, per 629 c.2).

Ha percepito somme dal 2017 al 2019 per euro 854,00.

7. ...OMISSIS..., annovera diverse frequentazioni con pregiudicati. In particolare con:

- ...OMISSIS..., condannato il 13 novembre 2012 per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi;
- ...OMISSIS..., condannato il 23 luglio 2013 per estorsione (cavallo di ritorno);
- ...OMISSIS..., arrestato per 416 bis (operazione "città nostra" proc. repubblica Lecce).
- ...OMISSIS..., segnalato il 10 gennaio 2012 per riciclaggio (telaio di autovettura).

La società ha ricevuto nel 2018 compensi per euro 1.200,00;

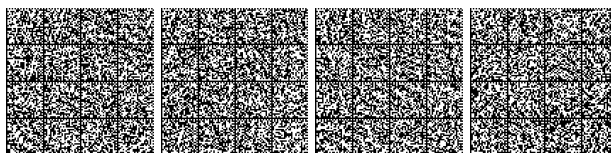
8. ...OMISSIS...

La soc. ...OMISSIS..., del Comune di Maniace; ha fatturato dal 2015 al 2019 complessivi euro 98.175,69.

Per gli anni oggetto di accertamento la fornitura di ...OMISSIS..., risulta sempre ed univocamente espletata dalla società in questione, nonostante nel comprensorio insistono altri ...OMISSIS....

Il capitale sociale risulta equamente diviso tra ...OMISSIS....

Quest'ultimo risulta essere cognato di ...OMISSIS..., soggetto coinvolto nell'operazione "Trash 2"; assunto dalla ...OMISSIS..., (altra società dei germani ...OMISSIS..., operante nel settore del commercio al dettaglio di ...OMISSIS...).



- ...OMISSIS... tra i cui componenti figura, in qualità di ...OMISSIS...

La società che, dal ...OMISSIS..., ha percepito erogazioni pari ad euro ...OMISSIS... annovera, peraltro, tra i soci soggetti sul cui conto sono emersi specifici elementi di criticità¹¹².

- ...OMISSIS...

I soci della ...OMISSIS..., in carica al momento dell'accesso ispettivo risultano essere ...OMISSIS...¹¹³, la moglie ...OMISSIS... e ...OMISSIS... fratello di quest'ultima.

Responsabile tecnico risulta essere il menzionato ...OMISSIS...¹¹⁴.

112

- ...OMISSIS..., segnalato nel 1993 per porto abusivo e detenzione di armi; nel 2009 denunciato dalla G.D.F. di Catania per truffa e fittizia assunzione di braccianti; nel 2014 la G.D.F. di Catania lo indagava per falsità ideologica commessa dal privato;
- ...OMISSIS..., denunciato nel 1988 per porto abusivo e detenzione di armi; nel 2016 denunciato per minacce.
- ...OMISSIS..., segnalato nel 1997 e nel 2001 per reati contro il patrimonio; nel 2011 per porto d'armi ed oggetti ad offendere e per danneggiamento.
- ...OMISSIS..., indagato nel 2009 per porto d'armi ed oggetti atti ad offendere dai Carabinieri di Tortorici; sempre nel 2009 i Carabinieri di Randazzo lo denunciavano per detenzione abusiva di armi e violazioni in tema di armi, esplosivi e materiali esplodenti.
- ...OMISSIS... Nel 2008 la GDF di Messina lo indagava per truffa finalizzata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- ...OMISSIS... indagata dalla GDF per truffa e falsità ideologica nel 2015; nel 2017 i Carabinieri la denunciavano per introduzione e abbandono animali nel fondo altrui e furto aggravato. Nel 2019 nuovamente per falsità ideologica e truffa per il conseguimento di erogazioni Pubbliche e falsità Ideologica; infine, sempre nel 2019 per furto di energia elettrica, giusta informativa dei carabinieri di Canicattini Bagni (SR).
- ...OMISSIS..., Indagato dalla GDF nel 2015 per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal privato. Nel 2018 i Carabinieri di Canicattini Bagni (SR) lo indagavano per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e gli stessi, nel 2019, lo indagavano per furto.
- ...OMISSIS..., arrestato in flagranza dai Carabinieri di Troina per sequestro di persona in concorso e destinatario di divieto di dimora nei Comuni di Troina e Maniace rispettivamente nell'anno 2014 e 2015. Successivamente i Carabinieri lo segnalavano per possesso ingiustificato di armi da taglio/o atti ad offendere. Nel 2018 veniva arrestato dalla Squadra Mobile di Catania in esecuzione di OCC per spaccio di sostanze stupefacenti. ...OMISSIS... è nipote di ...OMISSIS..., con numerosi precedenti quali associazione finalizzata alla rapina, reati legati allo stupefacente, estorsione, porto abusivo di armi e favoreggiamento ingresso di clandestini nel territorio italiano.

¹¹³ ...OMISSIS... che annovera delle frequentazioni con indagati per il reato di cui all'art. 416 bis è fratello del ...OMISSIS... coniugato con ...OMISSIS... sorella di ...OMISSIS... (pag. 77 della Relazione della Commissione d'indagine)

¹¹⁴ Nel tempo risulta essere stata socia anche ...OMISSIS..., sorella ...OMISSIS... (pag. 81 della Relazione della Commissione d'indagine).



Tra i soggetti che, nel tempo hanno prestato attività lavorativa presso la ...OMISSIS... figurano ...OMISSIS...¹¹⁵, ...OMISSIS...¹¹⁶, ...OMISSIS...¹¹⁷, ...OMISSIS...¹¹⁸ e ...OMISSIS...¹¹⁹.

La società ha percepito somme dal ...OMISSIS... per complessivi euro ...OMISSIS... per il servizio ...OMISSIS...

- ...OMISSIS...

Rappresentante legale risulta essere la menzionata ...OMISSIS..., residente nel medesimo indirizzo delle sede associativa, mentre unico socio è il coniuge convivente ...OMISSIS...

L'...OMISSIS... nel periodo ...OMISSIS... ha ricevuto contributi per un importo pari ad euro ...OMISSIS...¹²⁰.

Si soggiunge che la Commissione ha, altresì, rilevato elementi di particolare criticità in ordine alla realizzazione del "...OMISSIS...", a seguito di quanto emerso dalle dichiarazioni recepite negli atti di audizione della ...OMISSIS... e ...OMISSIS... dai quali si evince l'asserita insussistenza dei requisiti per l'assegnazione del servizio¹²¹ nonché "il

¹¹⁵ Pag. 80 della Relazione della Commissione d'indagine. ...OMISSIS..., moglie di ...OMISSIS... condannato con sentenza passata in giudicato a anni 5 e mesi 10 di reclusione per il reato ex art. 629 comma 2 (illecito profitto in associazioni mafiose) e riconducibile al clan Francesco Montagno Bozzone.

¹¹⁶ ...OMISSIS... come detto sorella ...OMISSIS...

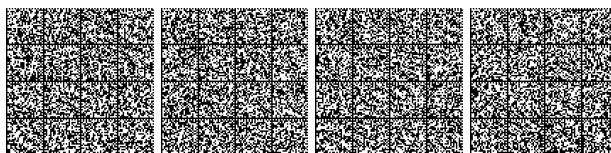
¹¹⁷ Pag. 81 della Relazione della Commissione d'indagine. ...OMISSIS..., figlia del ...OMISSIS...

¹¹⁸ Pag. 81 della Relazione della Commissione d'indagine. ...OMISSIS..., cugina ...OMISSIS...

¹¹⁹ Pag. 82 della Relazione della Commissione d'indagine. ...OMISSIS..., nipote dell'...OMISSIS...

¹²⁰ Nello specifico i contributi sono stati concessi per i seguenti servizi: ...OMISSIS... (pag. 59 della Relazione della Commissione d'indagine).

¹²¹ "In merito alla proroga (avvenuta all'inizio ...OMISSIS...) della gestione del progetto "...OMISSIS...", dedicato ai bambini nella fascia di età zero - ventiquattro mesi, già gestito dalla ...OMISSIS... dalle ...OMISSIS... presso la sede della scuola elementare ...OMISSIS..., faccio presente che nonostante il parere sfavorevole da me espresso, come peraltro anche ...OMISSIS... aveva fatto rilevare, ...OMISSIS... ha inteso non uniformarsi al mio parere tecnico e mi ha fatto comunque predisporre il documento di ...OMISSIS... che ...OMISSIS... ha poi firmato. Faccio presente che tale documento ...OMISSIS... deve essere firmato ...OMISSIS... e non da un componente ...OMISSIS... Voglio specificare che ...OMISSIS... non era vincitrice del bando primordiale del ...OMISSIS... in quanto se lo era aggiudicato, a seguito di presentazione di offerta, la ...OMISSIS... La ...OMISSIS... proponeva ricorso al TAR avverso al provvedimento di assegnazione del servizio, ricorso che poi vinceva. A seguito del pronunciamento dell'Autorità Amministrativa (T.A.R.), il Comune di Maniace ha assegnato alla ...OMISSIS... il servizio, con provvedimento a firma del ...OMISSIS..., il quale tuttavia mi raggiungeva circa il fatto che la



diretto interesse nel progetto ...OMISSIS... come da ...OMISSIS... dichiarato¹²².

- ...OMISSIS... il cui legale rappresentante ...OMISSIS...¹²³, (...OMISSIS...), fratello ...OMISSIS..., attualmente dipendente a tempo determinato presso ...OMISSIS... Comune di Maniace; i due sono figli di ...OMISSIS..., attualmente in quiescenza. Tra i soci in carica risulta anche il pluripregiudicato ...OMISSIS..., a carico del quale si evidenziano diversi precedenti fra i quali, associazioni di tipo mafioso, porto abusivo d'armi, ricettazione, furto e art. 73 D.P.R. n. 309/1990¹²⁴. La citata cooperativa ha percepito somme dall'Amministrazione comunale per complessivi euro ...OMISSIS...

- ...OMISSIS...¹²⁵

L'...OMISSIS... è stata fondata dalla citata ...OMISSIS..., dimessasi in data ...OMISSIS... e nominata ...OMISSIS... il successivo ...OMISSIS...; la sede sociale è ubicata presso la residenza anagrafica della predetta ...OMISSIS...

Dall'attività ispettiva è emerso che hanno fatto parte del sodalizio ...OMISSIS..., ...OMISSIS... (dimessesi entrambe in quanto successivamente ...OMISSIS...), ...OMISSIS...¹²⁶, ...OMISSIS...¹²⁷,

...OMISSIS... comunque non aveva i requisiti previsti dal bando. Ciò nonostante il provvedimento veniva comunque firmato ...OMISSIS.... Posso asserire di aver trovato modificata la proposta di determina della "manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio" che io avevo predisposto prima della gara. Quando me ne sono accorta, su suggerimento di un collega del Comune di Bronte, ho provveduto a modificare il contenuto della parte sui requisiti specifici che sembravano cuciti ad hoc a vantaggio della ...OMISSIS... differentemente da quanto era stato predisposto nel capitolato" (pagg. 88 e 89 della Relazione della Commissione d'indagine).

¹²² Pag. 89 della Relazione della Commissione d'indagine.

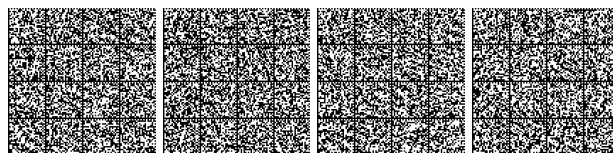
¹²³ Annovera precedenti per truffa nell'anno 2016, falsità in scrittura privata nell'anno 2013; nel 2009 per uso di sostanza stupefacente ex art 75 d.P.R.309/1990 (pag. 59 della Relazione della Commissione d'indagine)..

¹²⁴ Pag. 59 della Relazione della Commissione d'indagine.

¹²⁵ Con sede in Maniace, via ...OMISSIS..., il cui legale rappresentante è ...OMISSIS....

¹²⁶ Figlia ...OMISSIS....

¹²⁷ Cognata ...OMISSIS....



...OMISSIS...¹²⁸, ...OMISSIS...¹²⁹, ...OMISSIS...¹³⁰, ...OMISSIS...¹³¹ e ...OMISSIS...¹³².

L'...OMISSIS... nel periodo 2015/2019 ha percepito rimborsi spese per ...OMISSIS... per un importo pari a euro ...OMISSIS...

5.3 - Il servizio di assistenza domiciliare agli anziani

Nell'ambito delle verifiche connesse alle attività socio assistenziali svolte dalle Associazioni accreditate, la Commissione ha avuto contezza di un episodio che, seppure possa apparire non di particolare rilievo nel contesto delle illegalità amministrative del Comune, conferma la volontà "compiacente" dell'Amministrazione verosimilmente di favorire soggetti legati, per ragioni di parentela, con elementi riconducibili ai sodalizi criminali della zona.

Si fa riferimento, in particolare, alla vicenda legata al fallito tentativo di assegnare illegittimamente un contributo per l'assistenza domiciliare agli anziani a favore della ...OMISSIS...¹³³, zia del pluripregiudicato ...OMISSIS..., come detto sopra, indicato come esponente di spicco del clan "Laudani" e tratto in arresto nel corso dell'operazione di Polizia denominata "Vicerè"¹³⁴.

In tale contesto la Commissione rileva che, in sede di audizione...OMISSIS..., ebbe a far rilevare l'illegittimità della procedura seguita, atteso che al momento della richiesta dei relativi fondi inoltrata

¹²⁸ ...OMISSIS...

¹²⁹ Socio in carica, sorella del predetto ...OMISSIS...

¹³⁰ Socio in carica, cognata del predetto ...OMISSIS...

¹³¹ Socia dimissionaria, plurisegnalata per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, è convivente con ...OMISSIS..., il quale nel corso del procedimento penale 1547/03 RGNR è stato deferito all' A.G. per il delitto di cui all'art.416 bis.

¹³² Socio dimissionario, segnalata nel 2012 e nel 2016 per truffa finalizzata al conseguimento illecito di pubbliche erogazioni, è sorella di ...OMISSIS..., nonché nipote di ...OMISSIS... sopra indicato (pag. 60 della Relazione della Commissione d'indagine).

¹³³ ...OMISSIS... è deceduta in data ...OMISSIS... L'istanza per la concessione del contributo viene inoltrata a firma di tale ...OMISSIS... nipote e tutore della predetta.

¹³⁴ Pag. 65 della Relazione della Commissione d'indagine.



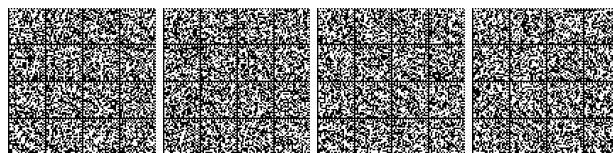
al competente Ufficio della Regione Siciliana, la predetta ...OMISSIS... risultava ricoverata presso una struttura di riposo, circostanza che impediva di erogare le somme connesse all'assistenza domiciliare.

Di tale aspetto ostativo la predetta ...OMISSIS... aveva debitamente informato anche il ...OMISSIS..., che, comunque, disponeva il non corretto inserimento del nominativo della ...OMISSIS... tra i soggetti per i quali richiedere il citato contributo¹³⁵, nonché lo stesso ...OMISSIS... che ne faceva specifico cenno nel corso dell'audizione tenutasi dalla Commissione in data 8 gennaio scorso¹³⁶.

L'episodio descritto denota la sussistenza, da parte di alcuni componenti dell'Amministrazione, di un atteggiamento funzionale a piegare il rispetto del principio di legalità e di buona amministrazione per realizzare, attraverso lo sviamento dell'azione amministrativa, propositi illegittimi volti esclusivamente a compiacere o, quantomeno, ad attribuire un ingiusto vantaggio a soggetti imparentati con persona intranea ad ambienti criminali. Tale valutazione è, paradossalmente, vieppiù corroborata proprio dal carattere della vicenda che denota non solo il disprezzo delle norme ma la specifica volontà e consapevolezza di derogarne il contenuto obbligatorio per finalità verosimilmente distorte.

¹³⁵ *Nota prot: ...OMISSIS... del Comune di Mariace indirizzata all'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro di Palermo, ove vengono indicati i nominativi di ...OMISSIS... soggetti beneficiari (e dei corrispondenti richiedenti) – a firma del ...OMISSIS...". (pag. 87 della Relazione della Commissione d'indagine).

¹³⁶ "Il criterio di assistenza agli anziani segue i parametri del reddito percepito che in alcuni casi ho derogato. Non ricordo i casi in cui ho derogato. Dal 2017 non forniamo più assistenza domiciliare agli anziani. Il comune di Mariace aveva avanzato una richiesta di contributo alla Regione per ogni soggetto anziano ultra 75enne bisognoso di assistenza domiciliare. La richiesta veniva avanzata a favore di ...OMISSIS..., tra cui la ...OMISSIS... A seguito di tale istanza il comune riceveva la somma di € 7000,00 complessivi. Successivamente la ...OMISSIS..., già ricoverata da diverso tempo presso un istituto di riposo e non domiciliata in abitazione e la cui istanza era stata presentata da un nipote tutore della stessa, decedeva e la cifra di cui era destinataria la predetta veniva suddivisa tra gli altri soggetti". (pag. 86 della Relazione della Commissione d'indagine)



5.4 - ...OMISSIS...

Come sopra evidenziato, l'analisi condotta dalla Commissione d'indagine mostra in maniera significativa la mancanza di incisività nell'attività di controllo del territorio da parte delle autorità comunali preposte al contrasto dell'abusivismo edilizio e commerciale. Tale elemento si rileva, tra l'altro, dalla vicenda del "...OMISSIS..." descritta dettagliatamente dall'Organo ispettivo¹³⁷, sintomatica di un usuale *modus operandi* funzionale ad alimentare favoritismi ed illegalità diffusa.

In particolare l'Organo ispettivo rileva che a seguito di pubblicazione di un apposito bando¹³⁸ e del verbale elaborato dalla Commissione tecnica valutatrice¹³⁹ viene determinato¹⁴⁰ di assegnare ...OMISSIS... al sig. ...OMISSIS... che ha presentato un progetto per la realizzazione di una struttura mobile da adibire a chiosco prevedendo, altresì, specifici interventi di miglioramento estetico ed ambientale del sito¹⁴¹.

Concluso il previsto iter procedimentale (stipula della prescritta convenzione su base decennale per l'affidamento dell'area ed acquisizione della comunicazione resa dal privato in ordine all'inizio dei lavori¹⁴²) in data ...OMISSIS... il ...OMISSIS..., rilascia alla ditta ...OMISSIS... la relativa autorizzazione per ...OMISSIS..."¹⁴³.

¹³⁷ Pagg. 47 e seguenti della Relazione della Commissione d'indagine.

¹³⁸ Allegato alla determina ...OMISSIS... (pag. 47 della Relazione della Commissione d'indagine)

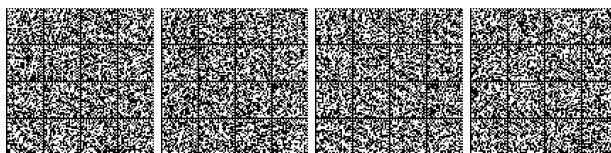
¹³⁹ Pag. 48 della Relazione della Commissione d'indagine. L'Organo risulta costituito dal ...OMISSIS...

¹⁴⁰ Pag. 48 della Relazione della Commissione d'indagine. Determina ...OMISSIS...

¹⁴¹ Pag. 48 della Relazione della Commissione d'indagine. In ordine alla valutazione relativa ai miglioramenti offerti in sede di partecipazione, il predetto ha ottenuto una valutazione specifica di ...OMISSIS... punti su un totale di ...OMISSIS... punti previsti dal bando.

¹⁴² Pag. 50 della Relazione della Commissione d'indagine. L'impresa incaricata per l'esecuzione dei lavori era la ...OMISSIS... (che firma per accettazione quale assuntore dei lavori, con timbro ragione sociale - P. Iva ...OMISSIS...), destinataria di informazione antimafia interdittiva di questa Prefettura nr. ...OMISSIS...

¹⁴³ Nota n. 178, a pag. 54 della Relazione della Commissione d'indagine "Oltretutto indicando dati sbagliati in ordine alla marca del rimorchio e al numero di telaio. Infatti i dati ...OMISSIS...> si riferiscono ad altro soggetto per la precisione alla ...OMISSIS... che aveva partecipato al bando oggetto di trattazione ma per un'altra area messa in assegnazione dall'Ente



In merito, la Commissione riferisce che non solo agli atti del fascicolo non è stato riscontrato alcun verbale di sopralluogo (o equipollente) eseguito da personale del Comando Polizia Municipale (o se del caso dall'Ufficio tecnico), comunque propedeutico al rilascio dell'autorizzazione¹⁴⁴. Inoltre da una visita ispettiva effettuata dalla Commissione stessa in data 8 gennaio 2020 presso il sito interessato, è stato riscontrato come a distanza di oltre 2 anni e mezzo dall'avvenuta concessione del suolo nessun intervento migliorativo dei luoghi, così come previsto nell'offerta presentata e valutata dal Comune, era stato realizzato¹⁴⁵.

Per completezza e per maggiore comprensione della vicenda si sottolinea che il titolare della concessione, ...OMISSIS... risulta essere cugino di ...OMISSIS...), figlio di ...OMISSIS... (soggetto gravato da precedenti ex art. 416 bis C.P.); entrambi risultavano essere titolari della citata ...OMISSIS... indicata dal ...OMISSIS... quale esecutrice dei lavori, e destinataria di informazione antimafia interdittiva di questa Prefettura nr. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...¹⁴⁶, e di ...OMISSIS... in quanto figlio della zia paterna.

ovvero per l'area di ...OMISSIS..., di cui poi è risultata aggiudicataria (in quanto unica candidata). Invece i dati tecnici del mezzo riferibile al ...OMISSIS... risultano i seguenti: ...OMISSIS...".

¹⁴⁴ "Emblematiche, a tal proposito, le dichiarazioni rese in sede di audizione in data 18 dicembre 2019 dal ...OMISSIS... *DOMANDA: ci sono contratti formali stipulati con i chioschi e che regolamentano il pagamento del suolo pubblico?*

RISPOSTA: sì, ci sono, stipulati da ...OMISSIS... C'è un regolamento comunale che disciplina la costituzione di chioschi.

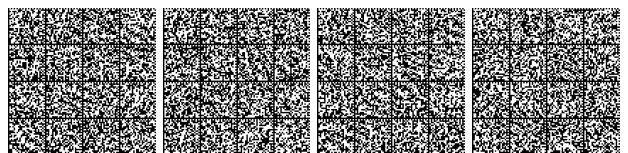
DOMANDA: quali ritiene siano i chioschi problematici da controllare con più attenzione?

RISPOSTA: sui 5 chioschi attivi sono 3 a mio avviso quelli da controllare unitamente ai CC.

Quello in ...OMISSIS... che è di ...OMISSIS..., ...OMISSIS.... E' da controllare perché c'è un impegno di compensazione sui pagamenti perché si è impegnato di far fare dei lavori di predisposizione di un parco giochi. I lavori sono in corso con un escavatore di proprietà verosimilmente di ...OMISSIS...". (pag. 54 della relazione della Commissione d'indagine).

¹⁴⁵ Peraltro, riferisce la Commissione d'indagine che la "struttura mobile" (nel caso in esame rimorchio per uso speciale targato ...OMISSIS...), prevista nel bando di partecipazione, è divenuta un manufatto che a parere della Commissione di "mobile" (o di precario) ha ben poco (visto che è stata interamente "inglobata").

¹⁴⁶ Pagg. 50 e 55 della Relazione della Commissione d'indagine.



5.5 - I Capannoni concessi in affitto dal Comune di Maniace¹⁴⁷

Dalle indagini ispettive è emerso che il Comune di Maniace è proprietario di due capannoni che sono stati concessi in affitto, nel 2013, alla ...OMISSIS...¹⁴⁸ ed a ...OMISSIS...¹⁴⁹.

Da un controllo all'uopo effettuato l'Organo ispettivo non ha rilevato alcun pagamento del canone da parte delle due ditte.

Con nota n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., notificata il giorno successivo, l'Amministrazione comunale ha avviato il procedimento finalizzato alla revoca, per mancato inizio dell'attività produttiva e pagamento del canone di locazione della concessione in locazione¹⁵⁰.

La Commissione evidenzia che dal ...OMISSIS... nessuna altra azione è stata adottata e il capannone continua a rimanere nella disponibilità della ...OMISSIS...

In proposito si rileva che il titolare dell'impresa ...OMISSIS... risulta essere ...OMISSIS..., come visto sopra, direttamente coinvolto nella gestione delle ...OMISSIS..., entrambe destinatarie di significative somme erogate dal Comune di Maniace.

6 - Conclusioni e proposte

L'esame della documentazione acquisita ed analizzata dalla Commissione nonché le risultanze investigative confluite nelle operazioni di polizia giudiziaria che hanno interessato anche personaggi pubblici di Maniace inducono ad affermare l'esistenza di un quadro d'insieme caratterizzato da un significativo intreccio tra il contesto

¹⁴⁷ Pag. 93 della Relazione della Commissione d'indagine.

¹⁴⁸ Con contratto di repertorio n. ...OMISSIS..., con un canone di locazione annuo di euro OMISSIS....

¹⁴⁹ Con contratto di repertorio n. ...OMISSIS..., con un canone di locazione di ...OMISSIS... euro

¹⁵⁰ Pag. 93 della Relazione della Commissione d'indagine.



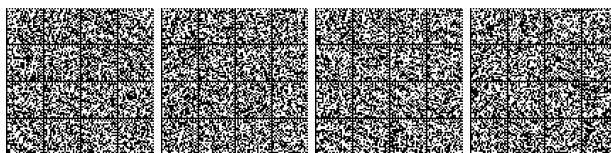
criminale radicato in quel comprensorio e la vita pubblica locale.

In particolare, gli accertamenti svolti, in alcuni casi suffragati dalle conversazioni intercettate, hanno fatto emergere elementi informativi, ancorché in alcuni casi a carattere indiziario, che consentono di affermare l'esistenza di contesti di relazioni, vicinanza o contiguità, realizzati mediante collegamenti diretti o indiretti, con la criminalità organizzata sia da parte di alcuni amministratori che da parte di dipendenti.

Tali elementi, da valutare come detto secondo una visione complessiva e non atomistica, ponendo l'attenzione non soltanto sui singoli episodi ma soprattutto sui collegamenti tra i fatti descritti, le persone coinvolte e il generale andamento, nel tempo, dell'Amministrazione locale, devono essere inquadrati in un sistema sociale e territoriale problematico in cui si registra la pervasiva presenza di gruppi criminali riconducibili ad agguerrite consorterie mafiose.

In proposito l'analisi condotta dall'Organo ispettivo ha messo preliminarmente in evidenza una situazione di complessiva *mala gestio* che ha caratterizzato, nel tempo, il sistema amministrativo del Comune di Maniace, senza che siano state attivate o realizzate misure organizzative idonee ad assicurare il rispetto dei principi sui quali si deve fondare una sana gestione amministrativa quali l'imparzialità, la trasparenza e la rotazione nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa.

In particolare la Commissione ha evidenziato come in alcuni settori l'*agere* amministrativo sia stato deviato dal fine dell'interesse pubblico per privilegiare direttamente o indirettamente anche interessi di soggetti vicini, contigui od intranei ad organizzazioni criminali con conseguente



snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio dell'Ente e della rappresentanza politico-amministrativa nei confronti dei cittadini.

Al riguardo, il contesto di complessiva "fragilità" che ha caratterizzato il sistema amministrativo del Comune, come descritto nell'elaborato della Commissione, e che risulta connotato da gravi irregolarità, illegittimità, carenze ed omissioni nei settori esaminati, ha contribuito al verificarsi sia di episodi collusivi sia di inferenze, volute o meno che siano, in maniera diretta o indiretta, delle esigenze e degli interessi della criminalità organizzata presente sul territorio, nella vita e nelle attività dell'Ente.

Come detto, gli elementi informativi e di analisi, contenuti nella Relazione, mostrano la sussistenza di un consolidato *modus operandi* consistente in un atteggiamento di sostanziale "indifferenza", da parte dell'intero sistema gestionale, direttivo ed amministrativo del Comune, verso il doveroso rispetto del principio di legalità, generalmente intesa, dei principi costituzionali del buon andamento amministrativo, dell'imparzialità dell'agire nonché della gestione efficiente e trasparente della "*cosa pubblica*".

Questa *mala gestio*, come detto condivisa e perpetrata nel tempo, ha contribuito a determinare il proliferare di fenomeni distorsivi – tra l'altro, in materia di affidamenti diretti e contratti pubblici, di controllo del territorio e repressione degli abusi, di rispetto delle normative di prevenzione antimafia, di scarsa trasparenza nella gestione della risorse pubbliche - che hanno costituito il veicolo privilegiato per l'instaurarsi di abusi e favoritismi, soprattutto laddove si consideri, in un contesto territoriale complesso come quello descritto, l'elevata probabilità di esporre l'Ente al rischio di agevolare o favorire, in tal modo, anche la tutela di interessi direttamente o indirettamente riconducibili a soggetti vicini, contigui o intranei alla criminalità organizzata di tipo mafioso.



Sotto tale profilo gli elementi informativi contenuti nella Relazione hanno messo in luce come le diffuse ramificazioni parentali o di affinità delle famiglie riconducibili a gruppi di criminalità organizzata di tipo mafioso presenti nel territorio, abbiano, nel tempo, avuto influenza, siano penetrati e abbiano inquinato l'Ente mediante rapporti, relazioni e frequentazioni con gli Organi decisionali, politici ed amministrativi del Comune di Maniace.

Come peraltro recentemente affermato dal Consiglio di Stato "nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia si può verificare una <<influenza>> reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione che il parente di un mafioso sia anch'egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello partecellare, sul nucleo fondante della 'famiglia', sicché in una 'famiglia' mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l'influenza del <<capofamiglia>> e dell'associazione. Hanno dunque rilevanza circostanza obiettive (a titolo meramente semplificativo, ad es. la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e peculiari realtà locali, ben potendo l'Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza – su un'area più o meno estesa – del controllo di una 'famiglia' e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti"¹⁵¹.

Dalla narrazione che precede si evince come le cennate interferenze sussistano e siano radicate attesi i numerosi e trasversali rapporti



parentali o di affinità rilevati tra appartenenti all'Amministrazione generalmente intesa e componenti di famiglie mafiose operanti sul territorio.

In proposito risulta evidente che in una Comunità così esigua, coesa e fortemente radicata sul territorio i legami "di sangue" possano costituire un fenomeno quasi fisiologico. Tuttavia tale considerazione risulta cedevole, conferendo pregnanza al dato di appartenenza 'clanica', di fronte al disinteresse mostrato dall'Amministrazione per il rispetto delle norme in materia di prevenzione antimafia¹⁵², ai favoritismi ed alla discrezionalità posta in essere nella gestione del denaro pubblico, all'intreccio di relazioni tra amministratori e dipendenti dell'Ente con soggetti vicini alla criminalità organizzata o gravati da rilevanti pregiudizi penali. Difatti, tutti i cennati aspetti di criticità, dettagliati nel corso della narrazione, sono comunque risultati funzionali ad agevolare in maniera diretta o indiretta, spesso in maniera consapevole e volontaria, le consorterie criminali del territorio riferibili alle 'famiglie' "CONTI TAGUALI" e "MONTAGNO BOZZONE".

In particolare, al fine di evidenziare il grado di compromissione e di complessiva debolezza dell'Ente, sono stati analizzati e attentamente valutati sia episodi connessi agli attuali Organi rappresentativi comunali, sia alcuni aspetti di criticità risalenti nel tempo ma che, alla luce delle considerazioni esposte nel corso della trattazione, hanno riflessi anche attuali in quanto specificatamente caratterizzanti la gestione politico amministrativa del Comune.

Dalla narrazione di alcuni episodi appare, tra l'altro, in maniera incontrovertibile come i tipici atteggiamenti e comportamenti che

¹⁵¹ Consiglio di Stato – Sez. III, sentenza n. 2/2020 del 12 dicembre 2019.

¹⁵² Circostanza valorizzata in una prospettiva, più ampia e sistematica, di disfunzionalità nella gestione dei contratti pubblici e di affidamento senza gara ad imprese gestite da soggetti vicini a contesti e/o frequentazioni con elementi controindicati.



connotano “l’archetipo mafioso”, quali velate minacce, violenza fisica, intimidazioni, prevaricazioni e così via, siano ben presenti e strutturati all’interno del contesto territoriale che costituisce, in tal modo, *l’humus* ideale per la diffusione di una cultura contraria al rispetto dei principi fondanti, anche di rilevanza costituzionale, della legalità generalmente intesa, della trasparenza, dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione¹⁵³.

Come più volte affermato dal Consiglio di Stato, si deve rilevare che l’indubbio nesso di interdipendenza che deve esistere tra gli elementi soggettivi – la vicinanza, le frequentazioni, i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose – e quelli oggettivi – tra i quali figura anche, ma non solo, il regolare funzionamento dei servizi affidati alla pubblica amministrazione – elementi i quali devono entrambi sussistere, va valutato, complessivamente e non atomisticamente, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758, Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105) e non già secondo il criterio della certezza raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, propria dell’accertamento penale, perché la stessa Giurisprudenza amministrativa, ben avverte che *«operazioni ermeneutiche del tipo indicato possono porre all’amministrazione, a maggior ragione nel caso di piccole comunità, che per dimensione, coesione interna e eventuale chiusura o limitata apertura verso l’esterno, offrono elementi di difficile reperimento e, ove raccolti, di incerta o difficile decifrazione»*, con *«un costante e concreto aggancio ad elementi rilevanti*

¹⁵³ “la compromissione dell’ente con logiche e influenze mafiose può essere tanto radicale da inficiare, in radice, la formazione stessa della volontà dell’ente, sicché la prevalenza e la pregnanza degli elementi soggettivi può essere tale da comportare *ex se*, secondo la ridetta logica probabilistica, l’alterazione di una libera volontà democratica all’interno delle istituzioni locali e la conseguente adozione della misura dissolutiva” (Consiglio di Stato – Sez. III Sentenza 6435/2020).



ed univoci che, pur non assurgendo al rango di prova, contribuiscono ad indicare un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata» (Cons. St., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 876).

E nel caso di specie non si può negare, proprio nel seguire tale percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità, che il nesso di interdipendenza, secondo la logica della c.d. probabilità cruciale e nell'ottica di una complessiva valutazione, sussista, in quanto le inferenze sulla vita amministrativa dell'ente, per le frequentazioni, la vicinanza e i collegamenti diretti o indiretti dei suoi amministratori e dipendenti con la criminalità mafiosa locale, si siano riflessi o abbiano avuto causa da un generale disordine amministrativo nella gestione degli appalti pubblici, con affidamenti diretti e proroghe in favore delle medesime imprese, e nell'affidamento di commesse ad imprese condizionate dalla mafia senza nemmeno attendere agli obblighi previsti dal d. lgs. n. 159 del 2011 in materia di acquisizione della documentazione antimafia, all'esito di iter procedimentali contraddistinti da irregolarità.

Lo stesso Organo giurisdizionale ha, inoltre, ribadito che:

“- non occorre l'esistenza di fatti penalmente rilevanti e tanto meno di preesistenti condanne, poiché comunque il condizionamento della formazione della volontà degli organi locali, in modo univoco e rilevante, ben può essere colto, nella sua probabilità e verosimiglianza, da elementi indiziari o persino dal compimento di atti che sembrano indicare una volontà di contrasto alla mafia ma in realtà sono l'abile dissimulazione della volontà di approfittare, di concordare, o persino di subire con inerzia, laddove la presenza delle cosche sul territorio è oggettivamente accertata;



- la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ferma nel dare rilevanza sia al “collegamento” che al “condizionamento” della politica e amministrazione locale, tanto che si evidenziano sia comportamenti rilevatori di “contiguità compiacente” (attraverso, ad esempio, corruzione e favoritismi clientelari) sia della “contiguità soggiacente” (attraverso, ad esempio, la mancata reazione alle intimidazioni mafiose o l’inerzia nell’adottare atti su cui la cosca locale aveva inviato segnali minacciosi). Il condizionamento, poi, si può riscontrare come fattore genetico (ad esempio, quando emergono attività mafiose a sostegno della elezione di candidati “graditi”) e, non alternativamente, come fattore funzionale, quando le cosche incidono o sono avvantaggiate nell’andamento della gestione amministrativa”¹⁵⁴.

L’insieme degli elementi valorizzati nel corso della narrazione, la cui pregnanza e univocità appare difficilmente contestabile, dimostra l’esistenza di una fitta rete di intrecci, legami, cointeressenze tra i vertici amministrativi del Comune, appartengano alla maggioranza o alla minoranza, e una irrimediabile compromissione del governo locale con soggetti e logiche di stampo criminale mafioso, considerata persino la contestazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa ad alcuni degli amministratori locali.

In tale ottica, appare opportuno un intervento di rigore a tutela della collettività dei cittadini che valga a ricostruire il corretto e fisiologico funzionamento del tessuto amministrativo e decisionale dell’Ente. E ciò secondo logiche e dinamiche amministrative tese al servizio dei cittadini e non di interessi opachi o criminali, che, nell’ambito di una “contiguità compiacente” e di una “soggiacente”, sono confliggenti con l’interesse pubblico.

¹⁵ Consiglio di Stato-Sezione Terza n. 4026 del 30 maggio 2019.



Nel contesto descritto occorre, altresì, restituire ai cittadini la possibilità di fare affidamento su rappresentanti liberi da condizionamenti ed influenza della criminalità organizzata agevolando, attraverso un periodo di gestione straordinaria, la ricostituzione di un rapporto di rappresentanza democratica a favore di esponenti in grado di non aderire ma anzi di prevenire e contrastare istanze ed interessi illegittimi, illeciti e mafiosi.

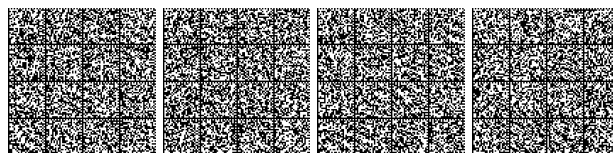
In tale contesto il medesimo Consiglio di Stato afferma che la descritta misura di rigore costituisce *"necessaria extrema ratio a tutela dell'ordinamento costituzionale e dei suoi più basilari valori, la dignità e la libertà della persona, dai quali nemmeno una volontà popolare, inquinata dalla minaccia o dalla corruzione mafiosa, o l'accordo tra politica e mafia può decampare, poiché questa dignità e questa libertà, valori irrinunciabili per chiunque, costituiscono il fondamento, ma anche il limite di questa volontà in un ordinamento non solo formalmente, ma autenticamente democratico"*¹⁵⁵.

*"Ogni voto, ogni amministratore eletto con l'influenza della mafia, deve, allora, comportare una risposta dello Stato tanto straordinaria quanto lo è la sottrazione del potere di governo a chi formalmente lo ha conquistato con le elezioni ma che, nella sostanza, piega il risultato elettorale in danno, diretto o indiretto, della collettività degli onesti a vantaggio delle cosche dominanti"*¹⁵⁶.

Si comunica che le risultanze della Commissione d'Indagine sono state esaminate in sede di apposita riunione di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi presso questa Prefettura in data 27 gennaio 2020, con la partecipazione del Procuratore della

¹⁵⁵ Consiglio di Stato-Sezione Terza n. 6435/2019 cit.

¹⁵⁶ Consiglio di Stato-Sezione Terza n. 4026 del 30 maggio 2019, cit.



Repubblica titolare della D.D.A. di Catania. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopra rappresentate.

In conclusione, lo scrivente medesimo ritiene che gli elementi emersi dalla complessiva indagine presso il Comune di Maniace appaiono sufficienti a provocare e motivare l'adozione del provvedimento di rigore, previsto dall'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009 n. 94.

IL PREFETTO
(Sammartino)

Il Dirigente Area II

(Morca)

Il funz. Amm.vo

(Albano)

20A03451

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 giugno 2020.

Proroga con modifiche dell'ordinanza del 28 maggio 2015 e successive modificazioni, recante: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32, comma 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» relativamente al potere del Ministro della sanità di

emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 marzo 1989, n. 73;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 1992, n. 276;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli alle-



vamenti bovini» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 novembre 1994, n. 277;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 maggio 1996, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 giugno 1996, n. 160;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 luglio 1996, n. 160;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina»;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006, relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 dicembre 2006, n. 285, Supplemento ordinario;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 agosto 2012, relativa a misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 settembre 2012, n. 212;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE del 12 maggio 2014, concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144 prorogata, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro della salute 13 maggio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2019, n. 146;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e in particolare l'art. 2, comma 1, che introduce dal 2 settembre 2017 l'obbligo della compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (Modello 4) esclusivamente in modalità informatica;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale («Normativa in materia di sanità animale»);

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della Commissione del 17 ottobre 2017, con cui l'Italia è stata dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;

Considerato che con l'applicazione dei piani di eradicazione previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, anche a seguito delle proroghe, con modifiche, disposte con le ordinanze del Ministro della salute 6 giugno 2017, 11 maggio 2018, 13 maggio 2019, è stato accertato un generale calo di prevalenza delle malattie infettive ivi disciplinate pur non raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati;

Considerato che è stato registrato un aumento della prevalenza per la brucellosi e tubercolosi bufalina nella Provincia di Caserta e della brucellosi ovi-caprina e bovina nella Provincia di Isernia;

Rilevato che l'applicazione delle misure sanitarie contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, e successive modificazioni, ha consentito all'Italia di adempiere a quanto raccomandato dalla Commissione europea nel *report* dell'*audit* FVO 6979 del 2013 sulla brucellosi, svoltosi nelle Regioni Puglia e Calabria, e nel *report* dell'*audit* FVO 8407 del 2010 per la valutazione



delle attività di eradicazione della tubercolosi, come attestato dalla stessa Commissione nell'ambito del *general audit* per la valutazione del *country profile* svoltosi nei giorni 12-16 dicembre 2016;

Ritenuto necessario assicurare livelli elevati di tutela della salute animale e di sanità pubblica, in attesa dell'entrata in vigore, il 21 aprile 2021 del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, concernente il potenziamento delle misure sanitarie in materia di sanità animale;

Ritenuto necessario e urgente proseguire l'applicazione delle misure sanitarie contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, per assicurare un ulteriore calo di prevalenza delle infezioni e procedere nelle attività di eradicazione della brucellosi bufalina;

Ritenuto pertanto necessario, per i motivi suesposti, confermare le misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, e successive modificazioni, la cui efficacia cesserà il 25 giugno 2020, posto che le attività di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che interessano l'uomo, stante il carattere zoonotico delle malattie;

Ordina:

Art. 1.

*Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute
28 maggio 2015*

1. All'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei territori U.I. e in quelli non U.I. la programmazione dei controlli è inserita nel sistema informativo SANAN entro il primo bimestre dell'anno di riferimento. Le regioni e le provincie autonome concordano il diramamento dei controlli o eventuali modifiche a quello già avviato, con il Ministero della salute, sentito il parere dei centri di riferimento, entro l'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la programmazione.»;

b) all'art. 6, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Servizio veterinario esegue controlli presso le stalle di sosta almeno una volta a trimestre. Inoltre il Servizio veterinario effettua controlli sui dati presenti nel sistema informativo VETINFO. In caso di non conformità esegue controlli aggiuntivi in stalla sulla regolarità della documentazione e sull'identificazione degli animali presenti e, se necessario, dispone ulteriori approfondimenti diagnostici.»;

c) all'art. 11, comma 1 dopo le parole: «brucellosi animale» sono aggiunte le seguenti: «(infezioni da brucella *abortus*, brucella *melitensis* e brucella *suis*)»;

d) all'art. 12, comma 1 le parole: «dall'art. 8.3 del regolamento (CE) n. 882/2004:» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 12 del regolamento (UE) n. 2017/625:».

Art. 2.

*Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute
28 maggio 2015*

1. L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, prorogata da ultimo con l'ordinanza 13 maggio 2019, è prorogata di un ulteriore anno a decorrere dalla data del 26 giugno 2020.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1545

20A03613

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 maggio 2020.

Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2016, n. 160;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 che alla tabella 12 - Riepilogo, allegato «Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente», voce «DL n. 113 del 2016 art. 23/bis c.1 - misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l'importo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le annualità 2016 e 2017;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2017 che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016,

n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le annualità 2018 e 2019;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto 2 novembre 2016 i criteri e le modalità di ripartizione dei fondi residui per le medesime finalità, di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto 16 novembre 2017 i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse stanziati ed eccedenti le domande presentate dai soggetti beneficiari e ammissibili ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerata la necessità, a causa del permanere della crisi di mercato del comparto cerealicolo, di concedere un aiuto diretto a favorire il rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola con l'obiettivo di assicurare sbocchi di mercato e di migliorare la qualità dei prodotti con l'uso di sementi certificate e l'adozione di buone pratiche agricole;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «contratto di filiera»: contratto tra i soggetti della filiera cerealicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione del grano duro, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori di grano duro, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione;

b) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) «soggetto beneficiario»: l'impresa agricola, iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo aziendale, che coltiva grano duro rispettando le clausole previste negli appositi contratti di filiera;

e) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, così come rifinanziato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché delle risorse relative alle annualità precedenti eccedenti le domande già presentate dai soggetti beneficiari, per il perseguimento delle seguenti finalità:

sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole;

valorizzare i contratti di filiera nel comparto cerealicolo;

migliorare e valorizzare la qualità del grano duro attraverso l'uso di sementi certificate;

favorire investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del grano duro.

2. Il presente decreto definisce in particolare:

a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e relativa entità dello stesso;

b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

Art. 3.

Risorse disponibili

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto, ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, oltre ai residui di stanziamento relativi all'esercizio finanziario 2019 pari a ulteriori 10 milioni di euro.

Art. 4.

Criteri e entità dell'aiuto

1. Alle imprese agricole che abbiano già sottoscritto entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata al-

meno triennale, è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro, coltivato a grano duro nel periodo autunno/inverno dell'annualità precedente alla domanda di contributo, oggetto del contratto.

2. L'aiuto spettante a ciascun soggetto beneficiario è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a grano duro nel limite di 50 ettari.

3. L'aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

4. Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad ettaro, l'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a grano duro per la quale è stata presentata domanda di aiuto.

5. L'aiuto è riconosciuto previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.

6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3, oltre le risorse relative alle annualità precedenti eccedenti le domande già presentate dai soggetti beneficiari e considerate ammissibili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili per ciascuna delle annualità.

Art. 5.

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui all'art. 2, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla domanda sono accluse:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «*de minimis*» percepiti negli ultimi tre anni;

b) copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, il contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l'organizzazione di produttori e l'impresa agricola socia;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 riportante gli identificativi catastali delle particelle coltivate a grano duro e la relativa superficie, espressa in ettari.



Art. 6.

Istruttoria delle domande

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «*de minimis*» avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.

2. Il soggetto gestore verifica la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione della superficie coltivata a grano duro e dell'importo aiuto concesso.

5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 7.

Cumulo

1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «*de minimis*» al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 ed al limite nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Art. 8.

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Qualora gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 4 risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziare, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse stanziare ed eccedenti le domande presentate dai soggetti beneficiari e ammissibili ai sensi del presente decreto per le medesime finalità, di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno

2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2020

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

BELLANOVA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2020

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 578*

20A03512

DECRETO 5 giugno 2020.

Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il paragrafo 3, lettera b);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di



gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità in particolare l'art. 17 «Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie»;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, che ha istituito il Registro nazionale titoli (RNT) in cui, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 640/2014, sono iscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i diritti all'aiuto di cui all'art. 71 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'art. 10-ter, riguardante il «sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 78;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 78 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale è stato introdotto il comma 4-bis all'art. 10-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, 44;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, concernente «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 224, comma 1;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

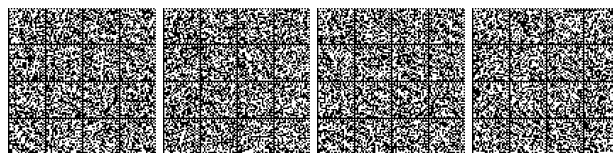
Vista la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificate dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e dell'8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 164 del 13 maggio 2020;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2018, avente ad oggetto «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 154 del 3 luglio 2019, recante attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto «Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola Comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 123 del 14 maggio 2020 recante «Proroga del siste-



ma di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola Comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019 di attuazione dell'art 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019;

Considerati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicate, a partire dal 23 febbraio 2020, inizialmente a carico di alcune regioni italiane, successivamente estese all'intero territorio nazionale, tuttora in vigore, che impediscono o limitano fortemente le attività lavorative e la libera circolazione delle persone e delle merci;

Considerato che, per l'anno di domanda 2020, la misura dell'anticipazione e le condizioni per accedervi sono recate dall'art. 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, consentendo agli organismi pagatori di dar corso all'anticipazione ivi prevista anche contemporaneamente a quella di cui al comma 1 dell'art. 10-ter medesimo, come disciplinata dal citato decreto ministeriale 8 aprile 2020;

Ritenuto opportuno uniformare la data di presentazione delle domande di anticipazioni al 15 giugno 2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 78, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa informativa alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis del medesimo art. 78;

Vista l'informativa resa, ai sensi dell'art. 78, comma 1-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui alle note 12 maggio 2020, n. 5033, 28 maggio 2020, n. 5967 e 5 giugno 2020, n. 6244;

Vista la nota n. C(2020) 3612 final del 28 maggio 2020 con la quale la Commissione europea, ricevuta in data 21 maggio 2020 dallo Stato italiano la notifica degli aiuti nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, non ha sollevato obiezioni in quanto la stessa risulta compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Ritenuto che occorre definire un livello minimo del finanziamento erogabile a titolo di anticipazione da correlare all'attività d'impresa, la cui dimensione finanziaria non dovrà essere inferiore a 300 euro, limite fissato dal citato decreto 7 giugno 2018 attuativo dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1 In attuazione dell'art. 10-ter, comma 4-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola Comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. L'anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa. L'anticipazione così concessa non comporta elementi di aiuto di Stato.

2 Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» citata in premessa.

Art. 2.

Modalità di attivazione

1 Ai sensi dell'art. 10-ter, comma 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli organismi pagatori fanno fronte all'erogazione dell'anticipazione attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2 L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, entro il 31 luglio 2020, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata definita ai sensi dell'art. 4, comma 2, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo attualizzati con il metodo indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa.

3 Il valore della sovvenzione di cui al comma 2, non eccede il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli al punto 23 della citata comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19».

4 Gli organismi pagatori che attivano l'aiuto sono tenuti alle verifiche ed agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.



Art. 3.

Modalità di compensazione dell'anticipazione

1. La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata a partire dal 16 ottobre 2020, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2020.

Art. 4.

Soggetti beneficiari e base di calcolo

1. L'anticipazione e la sovvenzione, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che hanno presentato o si impegnano a presentare una domanda unica nel 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. L'importo dell'anticipazione, fatto salvo quanto disposto al comma 3, è stabilito in misura pari al 70 per cento del valore del portafoglio titoli dell'agricoltore, come risultante dal registro nazionale titoli 2019.

3. Sono esclusi dalla base di calcolo dell'anticipazione:

- a) i titoli oggetto di cessione temporanea fino all'anno 2019;

- b) i titoli in corso di cessione o già ceduti alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione;

- c) i titoli oggetto di pignoramento.

4. L'anticipazione non è concessa qualora l'importo, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 2 e fatto salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo, risulti inferiore a 300 euro.

5. La concessione dell'anticipazione rende inefficaci le domande di trasferimento dei titoli successive alla data ultima di presentazione della domanda di anticipazione e sino alla sua compensazione.

Art. 5.

Casi di esclusione

1. Sono esclusi dall'anticipazione:

- a) i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'organismo pagatore;

- b) i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall'organismo pagatore;

- c) le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19».

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Le domande di anticipazione di cui al presente decreto e quelle ai sensi del decreto 8 aprile 2020 richiamato nelle premesse devono essere presentate entro il 15 giugno 2020 con le modalità stabilite dall'organismo pagatore competente.

2. Il presente decreto è stato notificato alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che ha adottato la decisione, citata in premessa, di autorizzazione dell'aiuto di Stato cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 7.

Cumulo

1. Gli aiuti concessi in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtù della comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», citata in premessa, nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della comunicazione medesima in materia di cumulo degli aiuti.

2. L'anticipazione di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto è attivata dagli organismi pagatori contemporaneamente all'anticipazione di cui ai decreti 3 giugno 2019 e 8 aprile 2020 citati in premessa ed è rimessa al beneficiario la scelta, alternativa, dell'anticipazione cui accedere.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 609

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, n. 252

Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'art. 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'art. 78, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ha introdotto il comma 4-bis all'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, stabilendo uno specifico aiuto di Stato a sostegno delle imprese nell'attuale periodo emergenziale.

In attuazione delle predette disposizioni di legge, il presente decreto stabilisce che gli organismi pagatori erogano una somma pari al 70% del valore dei titoli in portafoglio del richiedente, che sarà possibile compensare, senza interessi a carico degli agricoltori, in sede dei pagamenti degli aiuti PAC. In tale caso l'aiuto è costituito dall'interesse calcolato sull'importo erogato, per il periodo dalla data di erogazione alla data 30 giugno 2021, sulla base del tasso di interesse attualizzato definito ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

Tale aiuto è attivato contemporaneamente all'aiuto in regime *de minimis* di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019, prorogato con il decreto ministeriale dell'8 aprile 2020, ed è rimessa al beneficiario la scelta, alternativa, dell'aiuto al quale accedere.



Oneri eliminati.

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

Oneri introdotti.

Denominazione dell'onere:

1. riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 6, comma 1:

comunicazione;
domanda;
documentazione;
altro.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: per l'anno 2020 la possibilità di ottenere, in alternativa all'anticipazione in regime *de minimis* di cui al decreto ministeriale 3 giugno 2019, un aiuto di Stato calcolato con la modalità di cui al comma 4-bis dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

20A03511

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 867/2020 della Commissione del 18 giugno 2020, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Aprutino Pescarese», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 867/2020 della Commissione del 18 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie L 201 del 25 giugno 2020.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Cinta Senese», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 25 giugno 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A03498

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Oxibato Accord»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 76 del 22 giugno 2020

Procedura europea n. NL/H/4436/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SODIO OXIBATO ACCORD nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U.

Confezione: «500 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in pet da 180 ml con siringa, adattatore e 2 bicchieri dosatori - A.I.C. n. 048194017 (in base 10) 1FYSH1 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: quattro anni.

Dopo la prima apertura: quaranta giorni.

Dopo diluizione nei bicchieri dosatori, la preparazione deve essere usata entro ventiquattro ore.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione speciale di conservazione.

Per le condizioni di conservazione dopo la prima apertura del medicinale, vedere paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Per le condizioni di conservazione dopo diluizione del medicinale, vedere paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Composizione:

principio attivo: ciascun ml di soluzione contiene 500 mg di sodio oxibato;

eccipienti:

acqua depurata;



acido malico per la correzione del pH;
sodio idrossido per la correzione del pH.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Lutomska 50, Pabianice - miejscze importu, 95-200 Polonia;

Laboratorio Reig Jofre S.A. - Gran Capitan, 10, 08970 Sant Joan Despí, Barcellona, Spagna;

Laboratori Fundació Dau c/c, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcellona, 08040, Spagna.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della narcolessia con catalessia in pazienti adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 048194017 «500 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in pet da 180 ml con siringa, adattatore e 2 bicchieri dosatori.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 048194017 «500 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in pet da 180 ml con siringa, adattatore e 2 bicchieri dosatori.

Classificazione ai fini della fornitura: RNRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03448

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Skinatan»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 77 del 22 giugno 2020

Procedura europea n. AT/H/0917/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SKINATAN, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Skin Care Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Kastanienallee 46, 15344 Strausberg, Germania.

Confezioni:

«1 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone in HDPE da 20 ml - A.I.C. n. 047976016 (in base 10) 1FS3LJ (in base 32);

«1 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone in HDPE da 30 ml - A.I.C. n. 047976028 (in base 10) 1FS3LW (in base 32);

«1 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone in HDPE da 50 ml - A.I.C. n. 047976030 (in base 10) 1FS3LY (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: due anni.

La stabilità durante l'uso dopo prima apertura del flacone è di quattro mesi se non conservato a temperatura superiore a 25°C.

Condizioni particolari per la conservazione: non conservare a una temperatura superiore a 30°C.

Per le condizioni di conservazione dopo la prima apertura vedere paragrafo 6.3.

Composizione:

principio attivo: metilprednisolone aceponato;

eccipienti:

isopropilmiristato;

alcol isopropilico.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Lichtenheldt GmbH - Pharmazeutische Fabrik, Industriestrasse 7 - 11, 23812 Wahlstedt, Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle dermatosi infiammatorie e pruriginose del cuoio capelluto, come dermatite atopica, (neurodermatite), eczema seborroico, dermatite da contatto, eczema nummulare ed eczema non classificato in adulti di età superiore a 18 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

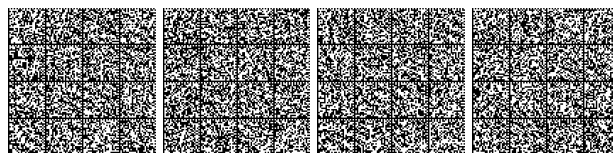
classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03449**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Firacrono»***Estratto determina AAM/A.I.C. n. 78/2020 del 22 giugno 2020*

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FIRACRONO, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eg S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano - Italia. Codice fiscale n. 12432150154.

Confezione:

«200 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse in blister PA/Al/PVC - A.I.C. n. 047789019 (in base 10) 1FLDYV (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Composizione:

principio attivo: una compressa a rilascio modificato contiene 200 mg di rifamicina sodica;

eccipienti con effetto noto: ogni compressa contiene 10 mg di lecitina di soia e 6,11 mg di sodio;

eccipienti:

nucleo della compressa;
ammonio metacrilato copolimero, tipo B;
acido ascorbico (E300);
glicerolo distearato;
lecitina di soia (E322);
magnesio stearato;
mannitolo;
silice colloidale anidra (E551);

rivestimento della compressa:

acido metacrilico - metile metacrilato copolimero (1:2);
macrogol 6000 (E1521);
talco;
titanio diossido (E171);
triethylcitrate (E1505);
ossido di ferro giallo (E172).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Cosmo S.p.a., via C. Colombo n. 1, 20020 Lainate, Milano.

Indicazioni terapeutiche: «Firacrono» è indicato in pazienti adulti per il trattamento della diarrea del viaggiatore con sintomi come nausea, vomito, gas / flatulenza, tenesmo rettale, urgenza a defecare e dolore addominale o crampi senza segni clinici di enterite invasiva quali febbre, sangue, sangue occulto o leucociti nelle feci.

Si devono tenere in considerazione le linee-guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03450

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cutaquig»

Estratto determina AAM/PPA n. 349/2020 del 22 giugno 2020

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale CUTAQUIG:

Tipo II, C.I.4) - Aggiornamento del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relativa sezione del foglio illustrativo, per facilitare la comparazione dei dati di sicurezza dei diversi prodotti a base di «SClg» e di fornire il reale profilo di sicurezza del prodotto ai professionisti sanitari e ai pazienti che se lo autosomministrano.

Medicinale: CUTAQUIG.

Confezioni e numeri A.I.C.:

045996016 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 6 ml;

045996028 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

045996030 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 12 ml;

045996042 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

045996055 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 24 ml;

045996067 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 48 ml;

045996079 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 6 ml;

045996081 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;

045996093 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 12 ml;

045996105 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 20 ml;

045996117 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 24 ml;

045996129 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 48 ml;

045996131 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 6 ml;

045996143 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 10 ml;

045996156 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 12 ml;

045996168 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 20 ml;

045996170 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 24 ml;

045996182 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 48 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Octapharma Italy S.p.a. (codice fiscale n. 01887000501).

Numero procedura: DE/H/4903/001/II/002.

Codice pratica: VC2/2019/558.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-

no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03495

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viamal Trauma»

Estratto determina AAM/PPA n. 350/2020 del 22 giugno 2020

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale VIAMAL TRAUMA:

Tipo II, B.I.z) - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea.

Aggiornamento dell'ASMF della sostanza attiva eparina sodica, da parte del produttore autorizzato Biofer S.p.a.

Confezione e numero di A.I.C.:

025208024 - «gel» tubo 50 g.

Titolare A.I.C.: Polifarma Benessere s.r.l. (codice fiscale n. 04888070960).

Codice pratica: VN2/2017/436.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03496



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 giugno 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1213
Yen	119,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,681
Corona danese	7,4543
Lira Sterlina	0,90328
Fiorino ungherese	346,6
Zloty polacco	4,4493
Nuovo leu romeno	4,8422
Corona svedese	10,5525
Franco svizzero	1,0654
Corona islandese	155,1
Corona norvegese	10,7985
Kuna croata	7,5926
Rublo russo	77,8799
Lira turca	7,6829
Dollaro australiano	1,6292
Real brasiliano	5,9248
Dollaro canadese	1,521
Yuan cinese	7,9348
Dollaro di Hong Kong	8,6902
Rupia indonesiana	15988,62
Shekel israeliano	3,8672
Rupia indiana	85,2585
Won sudcoreano	1361,3
Peso messicano	25,2313
Ringgit malese	4,7997
Dollaro neozelandese	1,735
Peso filippino	56,2
Dollaro di Singapore	1,5639
Baht thailandese	34,76
Rand sudafricano	19,5077

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03513

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 giugno 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1318
Yen	121,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,612
Corona danese	7,4537
Lira Sterlina	0,9063
Fiorino ungherese	350,43
Zloty polacco	4,4371
Nuovo leu romeno	4,8438
Corona svedese	10,5175
Franco svizzero	1,0705
Corona islandese	156,8
Corona norvegese	10,7345
Kuna croata	7,577
Rublo russo	77,7474
Lira turca	7,7622
Dollaro australiano	1,6272
Real brasiliano	5,9006
Dollaro canadese	1,5269
Yuan cinese	7,9944
Dollaro di Hong Kong	8,7716
Rupia indonesiana	16026,29
Shekel israeliano	3,8808
Rupia indiana	85,438
Won sudcoreano	1366,51
Peso messicano	25,2497
Ringgit malese	4,839
Dollaro neozelandese	1,7391
Peso filippino	56,685
Dollaro di Singapore	1,5743
Baht thailandese	34,995
Rand sudafricano	19,4719

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03514



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 giugno 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,128
Yen	120,3
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,733
Corona danese	7,453
Lira Sterlina	0,90343
Fiorino ungherese	351,58
Zloty polacco	4,448
Nuovo leu romeno	4,8433
Corona svedese	10,5145
Franco svizzero	1,0679
Corona islandese	157,1
Corona norvegese	10,7958
Kuna croata	7,5745
Rublo russo	78,0079
Lira turca	7,7322
Dollaro australiano	1,6342
Real brasiliano	5,8422
Dollaro canadese	1,5331
Yuan cinese	7,9772
Dollaro di Hong Kong	8,7421
Rupia indonesiana	15982,07
Shekel israeliano	3,8691
Rupia indiana	85,3285
Won sudcoreano	1356,39
Peso messicano	25,4773
Ringgit malese	4,8194
Dollaro neozelandese	1,7552
Peso filippino	56,453
Dollaro di Singapore	1,5668
Baht thailandese	34,788
Rand sudafricano	19,5264

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03515

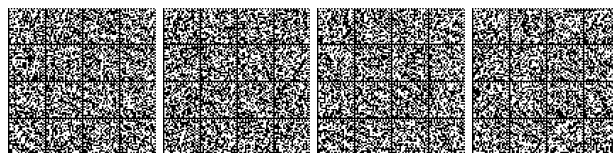
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 giugno 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,12
Yen	120,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,796
Corona danese	7,4534
Lira Sterlina	0,90133
Fiorino ungherese	354,35
Zloty polacco	4,4653
Nuovo leu romeno	4,842
Corona svedese	10,4865
Franco svizzero	1,0637
Corona islandese	155,6
Corona norvegese	10,8748
Kuna croata	7,567
Rublo russo	77,7516
Lira turca	7,6776
Dollaro australiano	1,6321
Real brasiliano	6,0012
Dollaro canadese	1,5282
Yuan cinese	7,9206
Dollaro di Hong Kong	8,6805
Rupia indonesiana	15988
Shekel israeliano	3,8545
Rupia indiana	84,712
Won sudcoreano	1347,73
Peso messicano	25,6315
Ringgit malese	4,7914
Dollaro neozelandese	1,7465
Peso filippino	56,075
Dollaro di Singapore	1,56
Baht thailandese	34,647
Rand sudafricano	19,4883

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A03516



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 giugno 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1213
Yen	119,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,808
Corona danese	7,4523
Lira Sterlina	0,90575
Fiorino ungherese	355,15
Zloty polacco	4,4684
Nuovo leu romeno	4,8426
Corona svedese	10,4773
Franco svizzero	1,0631
Corona islandese	155
Corona norvegese	10,885
Kuna croata	7,5575
Rublo russo	77,88
Lira turca	7,6865
Dollaro australiano	1,6313
Real brasiliano	6,0595
Dollaro canadese	1,5318
Yuan cinese	7,9298
Dollaro di Hong Kong	8,6904
Rupia indonesiana	15944,89
Shekel israeliano	3,847
Rupia indiana	84,8215
Won sudcoreano	1346,19
Peso messicano	25,5836
Ringgit malese	4,8115
Dollaro neozelandese	1,7428
Peso filippino	56,053
Dollaro di Singapore	1,5608
Baht thailandese	34,674
Rand sudafricano	19,3799

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Nocciola Romana»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Nocciola Romana» registrata con regolamento (CE) n. 667/2009 della Commissione del 22 luglio 2009.

Considerato che la modifica è stata presentata da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione per la quale si chiede la modifica del disciplinare che rappresentano almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.

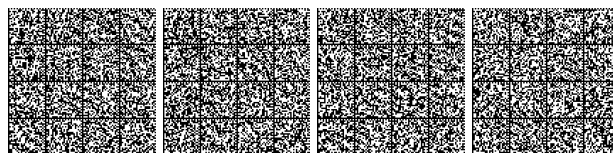
Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamento da svolgersi nell'area di produzione; e dell'art. 9, relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica del disciplinare.

Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 prevede altresì che in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e Regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali acquisito il parere delle Regione Piemonte, competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Nocciola Romana» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.



ALLEGATO

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«NOCCIOLA ROMANA»**

Art. 1.*Denominazione*

La denominazione d'origine protetta «Nocciola Romana» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.*Descrizione del prodotto*

La denominazione di origine protetta «Nocciola Romana» designa i frutti prodotti nella zona geografica delimitata al successivo art. 3 e riferibili alla specie *Corylus avellana* cultivar «Tonda Gentile Romana», «Nocchione» e loro eventuali selezioni, le quali, siano presenti almeno per l'80% nell'azienda.

Sono ammesse altre cultivar nella misura massima del 20%.

La «Nocciola Romana» deve rispondere alle caratteristiche merceologiche di seguito indicate:

Tonda Gentile Romana:

forma della nocciola in guscio: subsferoidale con l'apice leggermente a punta;

dimensioni della nocciola in guscio: non uniformi con calibri variabili da 14 a 25 millimetri;

guscio: di color nocciola, con tomentosità diffuse all'apice e numerose striature evidenti;

seme: di forma variabile subsferoidale; di colore molto vicino a quello del guscio; per lo più ricoperto di fibre; con superficie corrugata e solcature più o meno evidenti; dimensioni più disformi rispetto alla nocciola in guscio;

perisperma: non completamente distaccabile alla tostatura;

tessitura: compatta e croccante;

sapore ed aroma: finissimo e persistente.

Nocchione:

forma della nocciola in guscio: sferoidale, subelissoideale;

dimensioni della nocciola in guscio: comprese tra 14 e 25 millimetri;

guscio spesso: di colore nocciola chiaro, striato, poco pubescente;

seme: con fibre presenti;

perisperma: mediamente staccabile alla torrefazione;

sapore ed aroma: finissimo e persistente.

In entrambi i casi la resa alla sgusciatura è compresa tra il 28 e il 50%.

La denominazione di origine protetta «Nocciola Romana» può presentarsi sotto le seguenti tipologie:

nocciola intera in guscio;

nocciola intera in guscio tostata;

nocciola sgusciata;

nocciola sgusciata tostata e/o pelata.

Le nocciole devono essere esenti da qualsiasi odore e sapore estraneo a quello tipico della nocciola fresca o tostata. In particolare deve essere assente ogni sapore di olio rancido, di muffa e di erbaceo, caratteristico delle nocciole acerbe. Alla masticazione le nocciole si devono presentare croccanti, ossia devono fratturarsi al primo morso senza cedevolezza, e devono avere tessitura compatta, senza vuoti interni. Queste caratteristiche devono essere possedute anche dalle nocciole conservate. Fermo restando le caratteristiche merceologiche sopra descritte, possono essere utilizzate, esclusivamente per la trasformazione, e fregiarsi della DOP «Nocciola Romana», le nocciole con dimensioni diverse rispetto alle tipologie di frutti di cui sopra. Tali frutti non possono essere destinati al consumatore finale.

Art. 3.*Zona di produzione*

La zona di produzione di raccolta, di stoccaggio, di sgusciatura, cernita e calibratura della «Nocciola Romana» è compresa nei sottolencati Comuni delle Province di Viterbo e Roma:

a. nella Provincia di Viterbo: Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Monterosi, Nepi, Oriol Romano, Orte, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Vitorchiano, Viterbo;

b. Nella Provincia di Roma: Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Rignano Flaminio, Sant'Oreste, Trevignano.

Art. 4.*Prova dell'origine*

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.*Metodo di ottenimento*

Le condizioni dei nocciolieti vocati alla coltura della «Nocciola Romana» devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire le specifiche caratteristiche di qualità al prodotto che ne deriva:

1) i terreni devono essere sciolti, freschi, tendenzialmente acidi e ricchi di sostanza organica;

2) i sestri d'impianto e le forme d'allevamento devono essere quelli generalmente in uso e, in ogni modo, riconducibili alla coltivazione a «cespuglio», «vaso cespugliato» e «monocaula». Negli impianti la densità di piante per ettaro è compresa tra 150 e 650; nei nuovi impianti può arrivare fino a 800 piante per ettaro;

3) per quanto riguarda le cure colturali, si prevede che le concimazioni non tendano alla forzatura della produzione. Le potature devono essere effettuate con cadenza annuale;

4) la produzione massima della «Nocciola Romana» in coltura specializzata irrigua è di 4 T/ettaro, in asciutto è di 3 T/ettaro;

5) le modalità di raccolta oltre a quella manuale tradizionale, prevedono l'impiego di macchine agevolatrici trainate e/o semoventi. Tali modalità devono essere atte a garantire la qualità del prodotto; non è consentita la raccolta precoce sull'albero poiché questo è un fattore limitante della qualità e di danneggiamento della pianta. Le operazioni di raccolta in ogni caso debbono essere effettuate dal 15 agosto al 15 novembre;

6) lo stoccaggio della «Nocciola Romana» deve essere effettuato in locali idonei nei quali deve essere garantita correttamente la conservazione. Il prodotto, una volta sgusciato, deve avere una umidità non superiore al 6% (tolleranza massima del 10%);

7) le operazioni di sgusciatura cernita, calibratura, essiccazione, tostatura e pelatura delle nocciole dovranno essere effettuate anch'esse in condizioni sanitarie corrette;

8) per evitare lo scadimento qualitativo del prodotto, la sgusciatura, la cernita, la calibratura, l'essiccazione, o la sola calibratura nel caso di vendita in guscio, devono avvenire entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di raccolta.



Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le caratteristiche particolari di questo prodotto cioè la croccantezza e la tessitura compatta senza vuoti interni che si mantengono inalterati sia allo stato fresco, tostato e/o pelato che conservato sono strettamente legati ai fattori ambientali che caratterizzano la zona di produzione, infatti le varietà di nocciolo si adattano bene alle condizioni pedologiche dell'areale di cui all'art. 3. Il suolo dei Monti Cimini e Monti Sabatini caratterizzato da formazioni vulcaniche, con tufi terrosi ricchi di sostanze essenziali, da lave leucitiche, rachitiche, con depositi clastici eterogenei è molto favorevole alla sua coltivazione.

I terreni sono profondi, leggeri, carenti in calcio e fosforo ma ricchi di potassio e microelementi; la reazione è di norma acida e/o sub acida.

Per quanto riguarda le condizioni climatiche i livelli termici della zona di cui all'art. 3, presentano valori medi di temperature minime di 4° - 6°C e di medie delle temperature massime di 22° - 23° C, con precipitazioni annuali pari a 900-1200 mm di pioggia.

La mitezza dell'inverno assume particolare rilevanza in quanto il nocciolo, nei mesi di gennaio-febbraio, attraversa la delicata fase della fioritura.

Questi parametri conferiscono al prodotto le sue peculiari caratteristiche.

La coltura del nocciolo risale sin dal «... 1412 circa, mentre prima esisteva come pianta arbustiva da sottobosco e che tuttora lo troviamo in tale stato nei boschi specialmente di castagno». Martinelli in «Carbognano illustra».

Nel 1513 pare che il consumo di «Nocchie» rallegrasse la mensa del Papa Leone X («Storia del Carnevale Romano» Clementi).

Nel catasto del 1870 risultano già censiti in quell'anno, a Caprarola, alcune decine di ettari di nocciolo, sotto la dizione di «Bosco di Nocchie».

Nel 1946 la superficie investita a nocciolo era di 2.463 ha in coltura specializzata e 1.300 in coltura promiscua e nel 1996 ammontava a ben 17.511 ha.

Nell'arco di questi secoli il paziente, tenace e competente lavoro dell'uomo ha svolto un ruolo importante nel mantenimento della tradizione di questa coltura, lo dimostrano anche numerose sagre paesane che si svolgono ogni anno ed i numerosi piatti che vengono realizzati tradizionalmente con la nocciola, quali: spezzatino di coniglio in umido, i tozzetti, i cazzotti, le ciambelle, gli ossetti da morto, i mostaccioli, gli amaretti, i brutti-buoni, i duri-morbidi, le meringhe, i crucchi di Vignanello, le morette.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. UE n. 1151/12, dall'organismo Bioagricert srl con sede in Casalecchio di Reno (BO) via dei Macabracca n. 8/3 4-5, tel. 051 562158 e-mail info@bioagricert.org

Art. 8.

Etichettatura

L'immissione al consumo della Nocciola Romana e il condizionamento del prodotto devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) per il prodotto in guscio, anche tostato: in sacchi di tessuto o altro materiale o contenitore idoneo ad uso alimentare;

b) per il prodotto sgusciato anche tostato e/o pelato: in confezioni idonee ad uso alimentare.

Le confezioni, i contenitori e i sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Solo nella fase di trasferimento diretto dal produttore agricolo o dal centro di raccolta di organismi cooperativi di produttori agricoli al primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento, le nocciole designabili con la denominazione d'origine protetta «Nocciola Romana» possono essere commercializzate allo stato sfuso in idonei contenitori.

Su di essi dovranno essere indicate, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «NOCCIOLA ROMANA» e «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA», o l'acronimo «DOP», oltre al simbolo dell'Unione e agli estremi necessari all'individuazione della ragione sociale e dell'indirizzo del confezionatore, dell'annata di produzione delle nocciole contenute, del peso lordo e netto all'origine e il logo. Non sarà consentito utilizzare, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva.

Il logo della denominazione, avente forma circolare, presenta le seguenti caratteristiche: fondo di colore avana giallino con bordo marrone con in alto a semicerchio la scritta di colore nero «Nocciola Romana» e in basso a semicerchio la scritta «Denominazione origine protetta» di colore nero con tre foglie disposte a ventaglio con la punta in alto di colore verde con bordo nero, sulle quali poggia una nocciola con bordo nero e colore marrone, il fondo della nocciola è di colore marrone chiaro e al centro della nocciola il disegno del Palazzo dei Papi di Viterbo di colore avana giallino.

Le caratteristiche del logo sono le seguenti:

fondo colore avana quadricromia composto da Cyan 0 - Magenta 0 - Giallo 32 - Nero 0;

il bordo Marrone quadricromia composto da Cyan 30 - Magenta 72 - Giallo 100 - Nero 0;

foglie colore verde pantone 355 con bordo colore nero;

nocciola con bordo nero e colore marrone quadricromia composto da Cyan 30 - Magenta 72 - Giallo 100 - Nero 0;

fondo Nocciola Marrone chiaro Pantone 132;

Palazzo dei Papi di Viterbo di colore avana quadricromia composto da Cyan 0 - Magenta 0 - giallo 32 - Nero 5;

scritta «Nocciola Romana» di colore nero carattere Times;

scritta «Denominazione origine protetta» di colore nero carattere Times grassetto.



20A03497

Domanda di modifica della denominazione registrata «Dwójniak Staropolski Tradycyjny» STG

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 216 del 30 giugno 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Dwójniak Staropolski Tradycyjny» STG, presentata dalla Polonia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)», contenente il disciplinare di produzione.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV



- via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqa4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A03503**Domanda di modifica della denominazione registrata
«Póltorak Staropolski Tradycyjny» STG**

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 214 del 29 giugno 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Póltorak Staropolski Tradycyjny» STG, presentata dalla Polonia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - Roma - (e-mail: pqa4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A03504**Domanda di modifica della denominazione registrata
«Czwórniak Staropolski Tradycyjny» STG**

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 214 del 29 giugno 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Czwórniak Staropolski Tradycyjny» STG, presentata dalla Polonia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella cate-

goria «Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqa4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

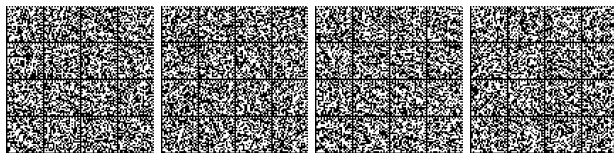
20A03505**Domanda di modifica della denominazione registrata
«Trójniak Staropolski Tradycyjny» STG**

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 216 del 30 giugno 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Trójniak Staropolski Tradycyjny» STG, presentata dalla Polonia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)», contenente il disciplinare di produzione.

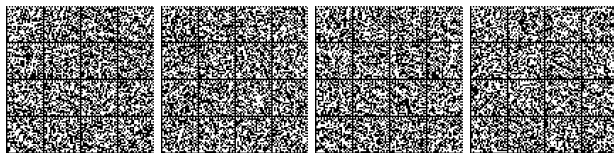
Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - Roma - (e-mail: pqa4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A03506MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

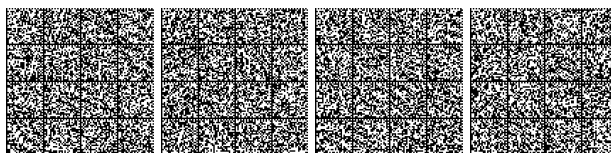
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

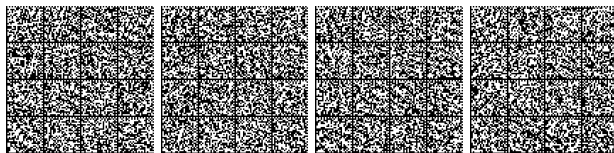
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

